

TIRRENO POWER S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, N. 231

Aggiornamenti

Versione	
1	Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2014
2	Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2016
3	Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018
4	Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020
5	Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2023
6	Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2025

INDICE

DEFINIZIONI.....	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	9
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI TIRRENO POWER.....	14
3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	19
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
5. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	30
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	31

L'adesione ai principi e alle regole aziendali richiamate nel Modello può avere rilievo nella valutazione professionale delle risorse.7.

ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

34	
8. VERIFICHE PERIODICHE	37
PARTI SPECIALI.....	38
PARTE SPECIALE 1)	39
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	39
1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24, 25 e 25- <i>decies</i> del Decreto)	40
2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	48
3. ATTIVITÀ A RISCHIO, ATTIVITÀ STRUMENTALI, E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	51
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO	54
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	62
PARTE SPECIALE 2)	65
REATI SOCIETARI (tra cui rientrano i reati di corruzione tra privati)	65
1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25- <i>ter</i> del Decreto)	66
2. ATTIVITÀ A RISCHIO, ATTIVITÀ STRUMENTALI E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	71
3. REGOLE GENERALI.....	74
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	78
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	88
PARTE SPECIALE 3)	90
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO	90
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI e DEI DELITTI CON	

FINALITÀ DI TERRORISMO (artt. 25-<i>quater</i>, 25-<i>octies</i> e 25-<i>octies</i>.1 D.Lgs. 231/2001)	91
2. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	96
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	97
4. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	98
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	101
PARTE SPECIALE 4).....	103
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	103
1. PREMESSA	104
2. DEFINIZIONI	105
3. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA	107
3. LE ATTIVITÀ A RISCHIO E LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	110
4. REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	112
5. LE FATTISPECIE DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	127
5.1. Principi generali di comportamento	127
5.2. Principi procedurali specifici	127
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	129
PARTE SPECIALE 5).....	133
1. DEFINIZIONI	134
2. LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI AGLI ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES DEL DECRETO	135
2.1 Le fattispecie dei Delitti Informatici (art. 24-<i>bis</i> del Decreto)	135
2.1.2. Le tipologie dei delitti in violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25-<i>novies</i> del Decreto	142
3. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	145
4. REGOLE GENERALI	146
5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	148
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	152
PARTE SPECIALE 6).....	155
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (e profili di transnazionalità)	155
1. LE FATTISPECIE DI REATO	156
2. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	159
3. REGOLE GENERALI	160
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	161
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	163
PARTE SPECIALE 7).....	166
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	166
1. LE FATTISPECIE DI REATO	167
2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	167
3. PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	169

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI	
INFORMATIVI	170
PARTE SPECIALE 8).....	172
REATI AMBIENTALI.....	172
1. DEFINIZIONI	173
2. LE FATTISPECIE DI REATO	175
3. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	184
4. PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	186
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI	
INFORMATIVI	198
PARTE SPECIALE 9).....	201
REATO DI AUTORICICLAGGIO.....	201
1. LA FATTISPECIE DI REATO	202
2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	203
3. PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	204
4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI	
INFORMATIVI	206
PARTE SPECIALE 10)REATI TRIBUTARI E REATI IN MATERIA DI ACCISE.....	208
1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI	209
2. REATI IN MATERIA DI ACCISE	213
3. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	214
4. REGOLE GENERALI	215
5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	216
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI	
INFORMATIVI	219
PARTE SPECIALE 11)REATI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E	
PAESAGGISTICI.....	221
1. REATI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	222
2. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO	224
3. REGOLE GENERALI	225
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	226
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI	
INFORMATIVI	228

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Aree a Rischio:** le aree aziendali della Società esposte al rischio di commissione di uno o più Reati.
- **Attività a Rischio o Attività Sensibili:** le attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di Reato ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi (in particolare, alla commissione di fattispecie corruttive).
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti al settore elettrico).
- **CdA o Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione della Società.
- **Collaboratori Esterni:** i Consulenti, le Controparti e i Fornitori complessivamente considerati.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale e consulenza.
- **Controparti:** le controparti contrattuali, tra cui i Consulenti e i Fornitori, con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (compresi consorzi, associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, contratti di appalto).
- **Decreto Whistleblowing:** il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di “*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, Dipendenti e Collaboratori Esterni.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa.
- **D.Lgs. 231/2001 o il Decreto o il Decreto 231:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

- **Ente/Enti:** gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica.
- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori del CdA, il presidente, il direttore generale, i responsabili delle Unità Organizzative, i dirigenti, i componenti del Collegio Sindacale della Società.
- **Formazione 231 o Formazione:** l'attività formativa relativa al D.Lgs. 231/2001 e al Modello che è periodicamente organizzata dalla Direzione Affari Legali e Societari di Tirreno Power e sulla quale monitora l'OdV; la Formazione è erogata a favore di tutti i dipendenti della Società.
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi della Società (compresi gli appaltatori).
- **Funzioni Aziendali a Rischio:** le funzioni aziendali che, operando all'interno delle Aree a Rischio, sono esposte al rischio di commissione di un Reato Presupposto.
- **Modello:** il modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
- **Operazione a Rischio:** ogni singola operazione o atto che rientri nell'ambito delle Attività a Rischio.
- **Organi Sociali:** i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- **Organismo di Vigilanza/OdV:** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e cura del relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- **Reati Presupposto:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.
- **Report Periodico:** il flusso informativo nei confronti dell'OdV che seguirà la periodicità indicata di volta in volta all'interno del Modello ed è rappresentato da una descrizione delle attività effettuate e/o criticità riscontrate all'interno dell'Area a Rischio.
- **Scheda di Evidenza:** il documento utilizzato per il flusso informativo ad evento.
- **Sede di Roma:** la sede di Tirreno Power S.p.A., in via Barberini, 47, Roma.
- **Società o Tirreno Power o TP:** Tirreno Power S.p.A.
- **Unità Produttiva:** totalità degli impianti di produzione di energia elettrica, sia essa

generata da fonte fossile oppure da fonte rinnovabile, oltre a manufatti, attrezzature e materiali. Più, in particolare: Unità produttiva Centrale Vado Ligure; Unità Produttiva Impianti Idroelettrici; Unità Produttiva Centrale Torrevaldaliga Sud; Unità Produttiva Centrale Napoli; Sede di Roma.

- **Responsabile Interno:** Direttori e Capi Unità Produttiva.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (c.d. Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati Presupposto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità *“amministrativa”* della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

I reati c.d. presupposto ad oggi in vigore sono i seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- (iii) reati societari (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001);

- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001);
- (v) reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale (art. 25-*quater*.1 e art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001);
- (vi) reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001);
- (vii) reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (viii) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001);
- (ix) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001);
- (x) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001);
- (xi) delitti informatici (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- (xii) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001);
- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del D.Lgs. 231/2001);
- (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);
- (xv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001);
- (xvi) reati ambientali (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001);
- (xvii) fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-*ter* co. 1 lettera *s-bis* del D.Lgs. 231/2001);
- (xviii) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001);
- (xix) razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e

giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, del D.Lgs. 231/2001);

(xxi) reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xxii) reati di contrabbando e reati in materia di accise (art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xxiii) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodecimes* del D.Lgs. 231/2001)

Tirreno Power ha adottato le Parti Speciali relative a quei Reati per cui sono state rilevate Aree a Rischio e Attività a Rischio. Precisamente:

1. Reati commessi nei rapporti con la P.A. e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria (artt. 24, 25 e 25-*decies*);
2. Reati societari (tra cui rientrano anche i reati di corruzione tra privati) (art. 25-*ter*);
3. Reati di riciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitti con finalità di terrorismo (artt. 25-*octies*, 25-*octies.1* e 25-*quater*);
4. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 25-*septies* e 25-*duodecimes*);
5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 24-*bis* e 25-*novies*);
6. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
7. Delitti contro l'industria e il commercio e reati di contraffazione (art. 25-*bis.1*);
8. Reati Ambientali (art. 25-*undecies*);
9. Autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
10. Reati tributari e reati in materia di accise (art. 25-*quinqüesdecies* e art. 25-*sexiesdecies*);
11. Reati in materia di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*septiesdecies*).

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica dei singoli Reati sopra elencati.

Al contrario, occorre precisare che nell'ambito delle attività svolte da Tirreno Power alcune fattispecie previste dal D.lgs. 231/2001 non sono astrattamente e/o concretamente realizzabili ovvero presentano un rischio diffuso. In tale ultimo caso, al fine di evitare la realizzazione di questa particolare tipologia di reati non è necessario prevedere dei presidi specifici, ma, diversamente, è sufficiente che tutti i soggetti riconducibili a Tirreno Power (quindi indistintamente apicali e sottoposti) si uniformino ai principi generali di controllo, nonché a tutti i principi comportamentali previsti nell'ambito del Codice Etico.

1.2 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un "modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la realizzazione dei reati della specie di quello verificatosi.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- predisporre un adeguato sistema di controllo interno in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso la previsione di attività e regole attuate dal *management* e dal personale interno volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità di efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, di attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno dell'Ente e di conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle politiche interne;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello al fine di garantire un'efficace attività di controllo sulla sua corretta adozione ed applicazione;
- prevedere canali di segnalazione e divieto di ritorsione conformi alla normativa vigente in materia di *whistleblowing*;

- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace predisposizione del Modello presuppone altresì che:

- l'Ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (l'“**Organismo di Vigilanza**”) e che tale vigilanza sia esercitata in maniera sufficiente;
- l'Ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI TIRRENO POWER

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La Società ha per oggetto sociale la produzione di energia elettrica in Italia ed è presente sul territorio nazionale con le centrali termoelettriche di Torrevaldaliga Sud, Vado Ligure e Napoli Levante e con numerose centrali idroelettriche distribuite su tutto l'arco dell'Appennino Ligure. La Società ha completato un piano di rinnovamento dei propri impianti produttivi mediante la conversione delle precedenti unità termoelettriche convenzionali ad olio combustibile in cicli combinati a gas naturale. La vendita dell'energia prodotta dagli impianti di Tirreno Power si svolge principalmente sui mercati organizzati per lo scambio di energia elettrica creati a seguito della liberalizzazione del settore (Mercato del Giorno Prima, Mercato Infragiornaliero e Mercato dei Servizi di Dispacciamento) e può svolgersi anche attraverso contratti bilaterali.

Al fine di svolgere compiutamente tali attività TP si è dotata di una sala controllo centralizzata, situata presso la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud, che attraverso la gestione in tempo reale degli impianti è deputata a rispondere alle richieste di approvvigionamento di Terna sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento.

Tirreno Power, inoltre, in adempimento agli obblighi previsti dal D.lgs. 79/99, partecipa al Mercato dei Certificati Verdi finalizzati ad incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infine, Tirreno Power, per ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva europea 2003/87/CE, è attiva anche sul Mercato dei Diritti di Emissione istituito dall'Unione europea nell'ambito del sistema Emission Trading al fine di promuovere la riduzione delle emissioni secondo criteri di efficienza economica.

Coerentemente con la sua attività, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di legge e regolamentari.

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e immagine propria e dei suoi azionisti, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione – e alla successiva attività di periodico aggiornamento – di un Modello che fosse sempre aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza, alle *best practice* e alla sua realtà aziendale.

A tal fine, la Società ha svolto una completa attività preliminare di aggiornamento dell'analisi dei rischi con il supporto di consulenti legali in questo settore specializzati e con delibera del Consiglio di Amministrazione ha adottato tanto la prima versione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo quanto le successive. La Società ha nominato inoltre

un Organismo di Vigilanza collegiale cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree a Rischio devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel presente Modello.

2.2 Il sistema organizzativo in linea generale e funzione del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, volte a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In linea generale, il sistema organizzativo della Società si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, rappresentanza, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Tirreno Power aggiorna periodicamente l'organigramma aziendale, nel quale sono raffigurate le Direzioni e le Unità Organizzative (anche "U.O.") nelle quali si articola l'organizzazione della Società.

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, la Società si è dotata di strumenti organizzativi (*policy*, procedure, codice etico) improntati ai requisiti di cui sopra.

A tal riguardo, gli strumenti organizzativi già adottati e quelli eventualmente ancora da adottare, così come i principi comportamentali indicati nel presente Modello, si caratterizzano, ove ritenuto opportuno e necessario in ragione della complessità del processo e dell'articolazione aziendale, per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo avvia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- documentabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, una volta individuate le Aree a Rischio della Società (vale a dire le aree di attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati) con la preliminare attività di analisi dei rischi aziendali, lo stesso si propone come finalità quelle di:

- sensibilizzare gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali e le procedure istituite;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne interesse o vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

2.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha nel tempo portato avanti successivi progetti di aggiornamento del proprio Modello, l'ultimo dei quali ha determinato la predisposizione del presente documento, conferendo specifico mandato a consulenti esterni con la collaborazione di un *team* interno.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette all'aggiornamento di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei Reati in linea con le disposizioni di cui al Decreto.

In particolare, anche le attività di predisposizione del presente documento sono state precedute dall'esame della documentazione della Società e dall'effettuazione di una serie di interviste con i soggetti chiave, mirate ad analizzare il *modus operandi* della Società e all'individuazione e comprensione delle Attività a Rischio e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione alle medesime.

Sulla base delle Attività a Rischio identificate, degli strumenti organizzativi e dei controlli già adottati dalla Società, nonché delle previsioni e delle finalità del Decreto, sono state individuate le azioni per migliorare detti strumenti, nonché i requisiti organizzativi essenziali per la

definizione di un modello di organizzazione e gestione specifico per la Società.

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di Reato

Il presente Modello è composto da una “Parte Generale” e da più “Parti Speciali” riferite alle singole categorie di reato rispetto alle quali, per Tirreno Power, è risultato sussistere un rischio astrattamente teorico di incorrere nella commissione del reato. Dall’analisi dei rischi aziendali condotta ai fini dell’adozione del Modello è emerso che le Attività a Rischio, allo stato, riguardano le seguenti tipologie di reati:

1. Reati commessi nei rapporti con la P.A. e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità di giudiziaria;
2. Reati societari (tra cui rientrano anche i reati di corruzione tra privati);
3. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti con finalità di terrorismo, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
4. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
6. Delitti di criminalità organizzata;
7. Delitti contro l’industria e il commercio e reati di contraffazione;
8. Reati Ambientali;
9. Autoriciclaggio;
10. Reati tributari e reati in materia di accise;
11. Reati in materia di beni culturali e paesaggistici.

Le singole Parti Speciali hanno la funzione di:

- a) dettagliare i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle diverse aree aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle specifiche Attività a Rischio relative a ciascuna categoria di Reato.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Le modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle singole aree aziendali.

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione della Società, gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti e Collaboratori devono rispettare le regole di comportamento previste dal presente Modello e quelle indicate sia nella Parte Generale che nelle singole Parti Speciali.

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono in primo luogo conoscere e rispettare:

1. lo Statuto della Società;
2. il Codice Etico di Tirreno Power;
3. la Politica e il Manuale del Sistema di Gestione Anticorruzione di Tirreno Power;
4. ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, al sistema di controllo interno e di *reporting* adottato dalla Società (es. *policy* aziendali, procedure aziendali, flussi informativi, ecc.).

Le regole, le *policy*, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, poiché fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.

Tali regole, *policy*, procedure e principi qualora abbiano un'attinenza diretta o anche indiretta con la disciplina delle Attività a Rischio (o siano in qualsiasi modo collegati alle Aree a Rischio) si intendono qui richiamati a far parte del Modello della Società.

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono essere periodicamente aggiornati sulle procedure operative adottate per la prevenzione dei Reati, così come ai Collaboratori Esterni e Controparti della Società dovrà essere resa nota l'adozione del Modello nella sua versione sempre aggiornata i cui principi, tramite apposite clausole contrattuali (cosiddette.d. "**Clausole 231**"), dovranno essere rispettati quali obblighi contrattuali. Il Modello Organizzativo adottato, nella sua versione più aggiornata, è inserito in una apposita pagina del sito intranet aziendale.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b del Decreto, condizione indispensabile per il buon funzionamento del Modello adottato è l'attribuzione ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, la Società ha deciso di attribuire tale compito ad un organismo collegiale composto da 3 membri di cui uno interno e due esterni. Il Presidente è scelto tra i membri esterni. Tale composizione garantisce da un lato la presenza di soggetti che ricoprono all'interno della Società una posizione che, per ragioni di ordine tecnico e/o organizzativo, sono in grado di assicurare il miglior contributo al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza, dall'altro la sussistenza e l'effettività dei requisiti di autonomia, indipendenza e continuità richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza prevalente.

L'OdV resta in carica per un periodo di tre anni dalla nomina ed è rinnovabile.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza e la cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Nell'esercizio delle loro funzioni i componenti dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad

esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Il CdA della Società, pertanto, nella scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve valutare i seguenti elementi:

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV riporti, nello svolgimento delle sue funzioni, al CdA. In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata tra l'altro dall'obbligo, della dotazione annua di adeguate risorse finanziarie, presentata al CdA, delle quali l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che l'Organismo di Vigilanza inteso nel suo complesso non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società né in attività di tipo operativo che ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora

definitiva o emessa *ex* artt. 444 e ss. codice procedura penale o, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);
- 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
- 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;

iv. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.lgs n. 58/1998).

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza (inteso nel suo complesso) deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti in possesso di professionalità adeguate in materia legale, sistemi di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni,

dotarsi di risorse competenti in specifiche materie. In particolare, l'OdV, nel suo complesso deve essere in possesso di adeguate competenze specialistiche quali:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

d) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo – anche attraverso la presenza di un componente interno – le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, curandone l'aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

A tal riguardo:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di Tirreno Power – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;
- l'OdV si può avvalere – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero, come sopra indicato, di consulenti esterni.

Il CdA valuta, prima dell'insediamento dell'OdV e, successivamente a tale insediamento, tramite valutazioni periodiche, la sussistenza dei menzionati requisiti professionali e personali in capo ai suoi componenti. A tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti – nel corso della relativa riunione del Consiglio di Amministrazione – adeguate informazioni in merito alla presenza dei requisiti sopra indicati, anche allegando il *curriculum vitae* di ciascun componente al relativo verbale.

4.2 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni Aziendali a Rischio (il/i “**Responsabile/i Interno/i**”); per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti l'ODV, potrà avvalersi – come sopra indicato – delle attività di verifica delle funzioni di controllo;
- riferire periodicamente al CdA e al Collegio Sindacale (con periodicità non superiore a sei mesi), circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;

- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Aree a Rischio come individuate nel presente Modello;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte al CdA, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo approvato.

4.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà il CdA e il Collegio Sindacale in ordine all'attività svolta mediante:

- relazioni semestrali;

- ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA e dal Collegio Sindacale o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con il CdA e/o il Collegio Sindacale o singoli componenti degli stessi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto. Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- **flussi informativi ad evento** (come meglio specificato *infra*, al paragrafo 4.4.1);
- **informativa periodica** (attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita – di norma annuale o semestrale –, per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello, come meglio specificato, *infra*, al paragrafo 4.4.2).

4.4.1 Flussi informativi ad evento

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento o evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbero determinare una violazione del Modello o, che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Le operazioni a rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto devono essere portate a conoscenza dell'OdV dai Responsabili Interni.

I flussi ad evento sono indicati nelle tabelle in calce ad ogni Parte Speciale e vengono inviati all'OdV per il tramite di Schede di Evidenza.

I Responsabili Interni nell'ambito delle Aree a Rischio individuate hanno il compito di far compilare le Schede di Evidenza ai loro sottoposti e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne cura l'archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che può pianificare periodicamente con i vari Responsabili Interni.

I flussi informativi all'OdV verranno comunicati anche dall'*Internal Audit* per le eventuali criticità nelle Aree a Rischio riscontrate nell'ambito dell'attività di *audit*.

I flussi informativi di cui al presente paragrafo potranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza (alla casella *e-mail* appositamente istituita **Organismo.Vigilanza@tirrenopower.com** oppure agli indirizzi di posta elettronica dei componenti dell'OdV).

Nel caso in cui il flusso ad evento avesse ad oggetto la violazione del Modello e la presunta commissione di un reato di cui al Decreto 231, il segnalante potrà decidere se effettuare la segnalazione secondo la Procedura *Whistleblowing* (di cui al successivo paragrafo 4.4.5.) e beneficiare delle tutele ai sensi del Decreto *Whistleblowing* ovvero di effettuare tale comunicazione come sopra descritto per il tramite delle Schede di evidenza.

4.4.2 Flussi informativi periodici

I Responsabili Interni informano periodicamente l'Organismo di Vigilanza secondo i flussi informativi e la periodicità specificamente disciplinati all'interno di ciascuna Parte Speciale del presente Modello.

I flussi periodici vengono inviati tramite apposito *Report* alla casella *e-mail* appositamente istituita Organismo.Vigilanza@tirrenopower.com (oppure agli indirizzi di posta elettronica dei componenti dell'OdV).

All'interno di ogni *Report* Periodico previsto nell'ambito delle singole Parti Speciali sono riportati tutti i flussi previsti con cadenza semestrale o annuale.

L'OdV cura l'archiviazione dei *Report* Periodici ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che può pianificare periodicamente con i vari Responsabili Interni.

I flussi informativi all'OdV verranno comunicati anche dall'*Internal Audit* per le eventuali criticità nelle Aree a Rischio riscontrate nell'ambito dell'attività di *audit*.

4.4.3 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un Organismo di Vigilanza.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica (secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare).

4.4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni dell'OdV

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per dieci anni avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative a una segnalazione trasmessa in conformità al Decreto *Whistleblowing* devono essere osservate le regole stabilite da detto decreto che ne prevedono la conservazione non oltre cinque anni.

4.4.5 Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*" previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto 231, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al Decreto *Whistleblowing*.

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro/negoziale con la Società e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e sono espressamente indicate dal Decreto *Whistleblowing*; tra queste, vi sono anche le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere effettuate in buona fede e nel rispetto del Decreto *Whistleblowing*.

In conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, la Società prevede canali di segnalazione interna (tra cui una piattaforma informatica) che consentono l'effettuazione di segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale (garantendo, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione

e della relativa documentazione) e ha individuato l'Organismo di Vigilanza quale gestore delle segnalazioni (“**Responsabile Whistleblowing**”).

La Società, al fine di disciplinare l'utilizzo del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni nonché al fine di fornire informazioni chiare sul Responsabile *Whistleblowing* e sui presupposti per l'effettuazione di una segnalazione, ha adottato un'apposita Procedura denominata “**Procedura Whistleblowing**”, alla quale si fa rimando per l'indicazione dei canali di segnalazione attivati e per ogni ulteriore dettaglio.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto *Whistleblowing* dispone la previsione di sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico di chi realizza atti ritorsivi nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

A tal riguardo, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante in ragione di una segnalazione.

Si precisa che ai sensi del Decreto *Whistleblowing* (e a differenza dei flussi informativi che vengono forniti solamente da soggetti interni alla Società), le segnalazioni possono essere effettuate anche da soggetti esterni alla Società (indicati nel Decreto *Whistleblowing* e nella Procedura *Whistleblowing*), le tutele riservate al segnalante vengono estese anche a soggetti collegati (indicati nel Decreto *Whistleblowing* e nella Procedura *Whistleblowing*) e sono previsti specifici adempimenti a carico del Responsabile *Whistleblowing*.

Pertanto, per far sì che la segnalazione sia gestita ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, il segnalante dovrà effettuare la stessa nel rispetto e secondo quanto indicato nella Procedura *Whistleblowing*, restando in capo al Responsabile *Whistleblowing* la possibilità – in caso di dubbi – di chiedere alla persona segnalante se intende beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*.

In caso contrario, la comunicazione da parte del segnalante verrà gestita come “segnalazione ordinaria”/flusso informativo ad evento.

5. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

5.1 La diffusione dei contenuti del Modello

Il Modello, nella sua versione aggiornata viene pubblicato nel sito intranet aziendale, con l'avviso di analizzarne i contenuti e impegnarsi al rispetto di quanto previsto nello stesso, mediante la firma in un apposito registro presente presso gli uffici dei preposti al personale di ogni Unità Produttiva e presso la sede di Roma.

Tale modalità dovrà essere altresì seguita per ogni Dipendente neo-assunto.

5.2 L'attività di formazione

La formazione del personale sui contenuti del Modello è gestita dall'U.O. Persone e Organizzazione in collaborazione con la Direzione Affari Legali e Societari e con l'OdV.

A tal riguardo, l'OdV supporta le funzioni aziendali nel piano di formazione che preveda eventualmente anche interventi di tipo diversificato a seconda della collocazione degli Esponenti Aziendali all'interno della Società o della connessione delle rispettive attività ad una delle Aree a Rischio indicate nel Modello.

L'attività formativa è organizzata secondo un calendario gestito tramite un sistema informatico.

A completamento di tale attività di formazione potrà essere altresì prevista la compilazione di questionari di valutazione attestanti l'avvenuta formazione.

All'interno dei piani di formazione previsti dalla Società, è inserita anche la formazione in materia di *whistleblowing*.

La partecipazione ai corsi di formazione che riguardano il Modello 231 o le singole Attività a Rischio e Strumentali indicate dallo stesso è obbligatoria.

Idonei strumenti di comunicazione saranno altresì adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

5.3 Informativa a Collaboratori Esterni

All'atto della sottoscrizione del contratto con terze parti verrà fornita ai Collaboratori Esterni apposita informativa in merito al Modello adottato dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ovvero altre violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing* e dalla Procedura *Whistleblowing*¹.

6.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni applicabili ai Dipendenti, che siano quadri o impiegati, conformemente con la tipologia di sanzioni previste dal CCNL per i dipendenti del settore

¹ Il D.Lgs. 24/2023 prevede sanzioni a carico di chi si rende responsabile delle seguenti condotte: 1) compimento di ritorsioni in relazione a segnalazioni; 2) ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione; violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*; 3) mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*; 4) mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*; 5) mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

elettrico sono le seguenti:

- 1) **Rimprovero verbale o scritto:** si applica al lavoratore che viola le prescrizioni previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure richiamate, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ecc.) o che adotta, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 2) **Multa non superiore a 4 ore di retribuzione:** si applica al lavoratore che viola più volte le prescrizioni di cui al Modello o che adotta, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.
- 3) **Sospensione dal servizio e dalla retribuzione o trasferimento per punizione:** si applica al lavoratore che, nel violare le prescrizioni del Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compie atti contrari all'interesse di Tirreno Power.
- 4) **Licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto:** si applica al lavoratore che adotta, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto.
- 5) **Licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto:** si applica al lavoratore che adotta nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto ovvero al lavoratore che viola, in qualsivoglia modo, le misure a tutela del segnalante, o che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Se, nell'ambito dell'attività di vigilanza emergono violazioni del Modello e delle regole ivi contenute, l'OdV ha il compito di attivare la funzione aziendale preposta cui fa capo il potere sanzionatorio/disciplinare, il quale trasmette i risultati delle indagini svolte agli organi a cui deve riferire ai sensi e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4.3.

Tali violazioni e procedimenti disciplinari sono oggetto del report periodico dell'OdV al Consiglio di Amministrazione.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree Aziendali a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ovvero altre violazioni espressamente indicate nel Decreto *Whistleblowing* e richiamate nella Procedura *Whistleblowing*, si provvederà financo a disporre il licenziamento per giusta causa, in conformità con quanto previsto dal CCNL del personale dirigente.

Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) ammonimento verbale da parte dell'Amministratore Delegato, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Modello;
- b) ammonimento scritto, per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione – senza giustificazione – alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi indicati nel presente Modello, ecc.) con comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- c) licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione o da persona dallo stesso delegata: tra queste ipotesi rientrano, ad esempio,
 - a. l'adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili alla Società;
 - b. la violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati;

- c. la violazione, in qualsiasi modo, delle misure poste a tutela del segnalante, effettuate con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ovvero altre violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing* e dalla Procedura *Whistleblowing*.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

L'adesione ai principi e alle regole aziendali richiamate nel Modello può avere rilievo nella valutazione professionale delle risorse.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello ovvero altre violazioni espressamente indicate nel Decreto *Whistleblowing* e richiamate nella Procedura *Whistleblowing* da parte dei singoli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore o il membro del Collegio Sindacale condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per:

- l'Assemblea, di adottare le misure che riterrà più opportune;
- la Società, di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

Si coglie l'occasione per specificare che, nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell'ambito di un procedimento *ex* D.lgs. 231/2001 e in tale procedimento il legale rappresentante della Società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto all'ente, la nomina del difensore dell'ente non verrebbe effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro/i soggetto/i, munito/i degli appositi poteri.

7.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello ovvero altre violazioni espressamente indicate nel Decreto *Whistleblowing* e richiamate nella Procedura *Whistleblowing* e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.3 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione ovvero altre violazioni espressamente indicate nel Decreto *Whistleblowing* e richiamate nella Procedura *Whistleblowing*, da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà, dunque, gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

8. VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV può effettuare verifiche e controlli sia precedentemente programmati che a sorpresa.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle singole funzioni aziendali (ovvero di consulenti esterni) a seconda del settore di operatività di volta in volta sottoposto a controllo, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

Nel corso delle suddette verifiche ed ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Con riguardo all'oggetto delle verifiche, le stesse potranno distinguersi in:

- (i) verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree Aziendali a Rischio;
- (ii) verifiche sulle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello e delle procedure dallo stesso richiamate con le modalità stabilite dall'OdV, nonché il grado di consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con una delle relazioni semestrali predisposte dall'OdV) che evidenzierà le possibili carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE 1)

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati negli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto (i “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”).

- ***Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell’Unione europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

- ***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

In questo caso, contrariamente al reato di cui all’art. 316-*bis* c.p., a nulla rileva l’uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento delle stesse.

La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest’ultima disposizione e dunque non si concreti in “artifici” o “raggiri” ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

- ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Tale fattispecie criminosa potrebbe rilevare per Tirreno Power nelle ipotesi di concorso nel reato con il pubblico ufficiale.

- ***Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuta per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Si sottolinea infine come l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di danaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati (si pensi ad esempio all'attribuzione di una consulenza fittizia o all'assunzione di un familiare).

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario dell'Autorità Giudiziaria). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, nell'art. 319-*ter*, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- ***Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, indiziona indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322-*bis* operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato previste dagli artt. 314, 314-*bis*, 316, da 317 a 320 e 322, commi terzo e quarto, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, dalla Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-*bis*. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-*ter*. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-*quater*. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-*quinqüies*. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

- ***Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, come prezzo per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art.

322-*bis* c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista la diminuzione della pena nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa oppure si trasmetta all'amministrazione finanziaria documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto o si inviino ad enti previdenziali o amministrazioni locali delle comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi altro vantaggio o agevolazione per la Società.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici, attraverso artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere il finanziamento.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su

dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'interferenza può realizzarsi in diverse forme: in fase di raccolta ed inserimento di dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione.

In tutte queste ipotesi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

Il reato è configurabile a carico di chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

- ***Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23 dicembre 1986, n. 898)***

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale, il reato in oggetto è configurabile a carico di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

- ***Peculato (art. 314 c.p.)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- ***Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 c.p.)***

Fuori dai casi previsti dall'art. 314 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- ***Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

La pena è diminuita nel caso in cui le condotte sopra indicate siano commesse nell'ambito di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

- ***Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)***

La fattispecie punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

* * *

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto un ulteriore art. 25-*decies* per il reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” come previsto all'art. 377-*bis* c.p.

Ai sensi di tale articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

* * *

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri e le autorità giudiziarie).

Si indicano al successivo paragrafo alcuni criteri generali per la definizione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblici Ufficiali” e “Incaricati di Pubblico Servizio”.

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, ARPA, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, sezioni fallimentari, ANAC), ISPRA;
- Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL (o ATS);
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza;
- Istituzioni dell'Unione europea.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei

confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Posto che i primi due tipi di funzione pubblica non pongono dubbi di natura interpretativa, il legislatore ha chiarito al secondo comma che per funzione amministrativa deve intendersi ogni attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

1. potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un Comune, componenti di una commissione di gara d’appalto, dirigente di azienda pubblica);
2. potere autoritativo, inteso come potere attraverso cui si esplica la supremazia della P.A. nei confronti di privati cittadini (es. componenti di commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, funzionari di Autorità di Vigilanza);
3. potere certificativo, inteso come potere di redigere documentazione alla quale l’ordinamento giuridico attribuisce un’efficacia probatoria privilegiata (es. notaio).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico - amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

2.3 Incaricati di Pubblico Servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di Pubblico Servizio” si rinviene all’articolo n. 358 c.p. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

In tale definizione rientrano ad esempio i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, o gli impiegati di uffici pubblici.

3. ATTIVITÀ A RISCHIO, ATTIVITÀ STRUMENTALI, E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

Le principali Attività a Rischio nell'ambito dei Reati configurabili nei rapporti con la P.A. che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Rapporti con i soggetti e gli enti qualificabili come Pubblica Amministrazione (rientrano in tali rapporti, ad esempio: le richieste di autorizzazione, concessione ecc.; le comunicazioni nei confronti della P.A.; la partecipazione a bandi pubblici; la gestione di accessi e ispezioni da parte della P.A.; l'esecuzione di accordi/contratti in favore della P.A.; ecc.);
2. Gestione del contenzioso.

Attività Strumentali

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono nondimeno essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

- 1) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di Pubblici Ufficiali.

Si pensi ad esempio al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da Fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo del bene o della prestazione, con l'accordo che il Fornitore/Collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari;

- 2) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario presso la Società, in vista del compimento di atti in favore di questa ovvero alle ipotesi in cui siano riconosciute ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- a. Selezione delle Controparti e gestione dei relativi rapporti;
- b. Selezione e assunzione del personale e gestione dei sistemi di incentivazione;
- c. Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- d. Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spesa.

Funzioni Aziendali a Rischio

In relazione alle suddette Attività Sensibili sono state individuate le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

- a) Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale: le figure in oggetto si considerano a rischio relativamente ai poteri di rappresentanza ai medesimi conferiti al fine di intrattenere rapporti con la PA (per iscritto e di persona).
- b) Unità Organizzative Autorizzazioni, Legale e Societario: le funzioni in oggetto si presentano a rischio in relazione alla gestione delle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e in particolare nella gestione dei rapporti con i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni in caso di ispezioni.
L'Unità Organizzativa Legale si presenta inoltre a rischio in relazione alle attività di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.
- c) Direzione Corporate Affairs e Unità Organizzativa Affari Regolatori, Istituzionali e Comunicazione: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza e in particolare nella gestione dei rapporti con i funzionari della medesima Autorità in caso di ispezioni nonché in relazione alla gestione delle sponsorizzazioni, omaggi e altre erogazioni liberali.
- d) Unità Organizzativa Acquisti, Servizi e Security: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione di fornitori e consulenti con particolare riferimento alle attività di verifica/*due diligence* (secondo i criteri stabiliti dalle procedure aziendali) e ai processi di valutazione comparativa tra diverse offerte.
- e) Unità Organizzativa Persone: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione del personale secondo criteri di imparzialità e verificando la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.
- f) Unità Organizzativa Amministrazione: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alla gestione delle comunicazioni con le Pubbliche

Amministrazioni e in particolare nella gestione dei rapporti con i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni in caso di ispezioni fiscali e giudiziali, nonché in relazione alle attività di gestione e controllo della contabilità e in particolare dei flussi finanziari verso i fornitori e i consulenti.

- g) Capo Unità Produttiva: la presente figura è considerata a rischio in considerazione dei rapporti intrattenuti dal medesimo con le diverse pubbliche amministrazioni locali (es. in relazione alla richiesta di autorizzazioni o licenza, su tematiche aziendali ecc.).
- h) Unità Organizzativa Trasformazione Digitale: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alla gestione di sistemi informatici per la trasmissione di flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione.
- i) Unità Organizzativa Controllo di Gestione: la funzione in oggetto si presenta a rischio relativamente ai controlli effettuati sul rispetto da parte delle funzioni aziendali dei budget assegnati.
- j) Direzione Affari Legali e Societari e Direzione Persone e Organizzazione: la Direzione è a rischio in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione in particolare per la gestione degli *iter* autorizzativi sia di tipo amministrativo che ambientale e per la stipula di convenzioni con gli Enti Locali.
- k) Unità Organizzativa Sicurezza, Adempimenti ambientali e Qualità: la funzione è a rischio nella gestione dei rapporti con gli organismi locali di vigilanza e di controllo locali, in particolare per le materie ambientali e di sicurezza.
- l) Unità di Ambiente e Sicurezza: le funzioni sono a rischio nella gestione dei rapporti con gli organismi locali di vigilanza e di controllo locali, in particolare per le materie ambientali e di sicurezza.
- m) Unità Organizzativa Dighe (presente nel Settore Fonti Rinnovabili): la funzione in oggetto è a rischio nella gestione dei rapporti con le Autorità deputate al controllo sulle opere idrauliche.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

4.1 Principi generali di comportamento

Tutte le Attività a Rischio e le Attività Strumentali devono essere svolte conformandosi alla normativa vigente, ai valori e alle politiche delle Società nonché alle regole contenute nel presente Modello.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, gestionali, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

La Società attua una Politica Anticorruzione e un Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (adottati nell'ambito del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato ISO 37001:2016) che richiamano i destinatari al massimo rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi procedurali e delle procedure previste nella presente Parte Speciale.

4.2 Principi specifici di comportamento in relazione alle Attività a Rischio

1) *Rapporti con i soggetti e gli enti qualificabili come Pubblica Amministrazione*

- 1) I rapporti con soggetti e enti qualificabili come P.A. devono essere gestiti nel rispetto della procedura adottata in merito da Tirreno Power.
- 2) Nell'ambito dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto a tutti i Dipendenti e agli Esponenti Aziendali di:
 - a) effettuare o promettere elargizioni in denaro;
 - b) presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
 - c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- 3) Tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società – ovvero per conto della Società, ma per il tramite di questi ultimi – devono essere:
 - a) individuati in base al ruolo aziendale ricoperto, anche in base a istruzioni di servizio oppure investiti di tale potere tramite apposite deleghe e/o procure;
 - b) informati e formati circa i principi comportamentali che gli stessi sono tenuti a rispettare nell'ambito di tali rapporti.
- 4) Tutta la documentazione prodotta per la P.A. o da questa prodotta deve essere conservata con modalità che ne permetta la pronta individuazione; inoltre, anche di eventuali incontri informali con la P.A. viene tenuta traccia all'interno di un *repository* aziendale.
- 5) Alle ispezioni o verifiche condotte da pubbliche autorità devono partecipare almeno due soggetti di cui al punto 2. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione o verifica devono essere redatti e conservati appositi verbali interni che tengano conto delle problematiche emerse nel corso del procedimento ispettivo. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- 6) Nell'ambito dell'attività commerciale di Tirreno Power nei mercati organizzati per lo scambio di energia elettrica creati a seguito della liberalizzazione del settore vendita di energia, la Società garantisce la massima correttezza nell'esecuzione degli accordi stipulati con le proprie contoparti contrattuali.

- 7) Nell'eventualità di partecipazione a gare pubbliche, la Società garantirebbe:
- a) la formale individuazione delle funzioni (interne o esterne) coinvolte nella gestione delle gare pubbliche (con la definizione di ruoli e responsabilità in relazione al processo di gara);
 - b) l'astensione da qualsivoglia interlocuzione indebita con esponenti della stazione appaltante;
 - c) la tracciabilità di ogni interlocuzione con la stazione appaltante e gli esponenti di questa;
 - d) il coinvolgimento di più soggetti (interni o esterni) nella preparazione e nel controllo della documentazione prima dell'invio alla stazione appaltante;
 - e) il rispetto dei livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di deleghe e procure) per la stipulazione degli accordi e l'impegno di risorse finanziarie;
 - f) l'invio di un flusso informativo verso l'OdV (attraverso le Schede di Evidenza) avente ad oggetto i tratti salienti dell'attività ed eventuali criticità inerenti alla gestione della gara pubblica;
 - g) il monitoraggio della corretta esecuzione degli obblighi assunti con gli enti pubblici e della corrispondenza della fornitura alle quantità e qualità indicate all'interno dei contratti stipulati con la P.A.

2) *Gestione del contenzioso*

- 1) Nei contratti con i legali esterni ai quali vengono conferiti incarichi per rappresentare la Società nell'ambito di controversie giudiziali o stragiudiziali devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo.
- 2) In occasione di procedimenti in cui è coinvolta la Società, è fatto divieto di promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- 3) La Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza degli eventualmente necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, di professionalità e onorabilità) per l'esercizio dell'attività demandata ai Consulenti,

richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti.

4.3 Principi specifici di comportamento in relazione alle Attività Strumentali

a. *Selezione delle Controparti e gestione dei relativi rapporti*

- 1) La scelta delle Controparti e la gestione dei rapporti con le stesse devono essere compiute in modo trasparente, nel rispetto della Politica Anticorruzione e delle procedure formalizzate da Tirreno Power in materia di: acquisti (anche “delegati”), gestione del processo di qualifica, valutazione dell'idoneità dei fornitori, gestione dei contratti, valutazione delle prestazioni, aspetti tecnici da verificare per determinate attività/servizi.
- 2) La Società si avvale di un portale di qualifica nel quale sono indicate le Controparti con le quali la Società può intrattenere rapporti commerciali relativi all'acquisto di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali nonché la vendita degli stessi. Tale portale prevede le scadenze relative alla documentazione fornita dalle Controparti ed è alimentato con le modifiche comunicate da queste ultime.
- 3) In fase di selezione di una Controparte, la Società richiede la compilazione di un questionario e richiede la consegna di specifici documenti, appositamente elencati.
- 4) La verifica sull'idoneità delle Controparti si basa anche su specifici parametri di valutazione (che comprendono sicurezza, aspetti tecnici, reputazione, aspetti di sostenibilità, ecc.) e prevede un'attività di *due diligence* tramite fonti aperte.
- 5) Nell'ambito delle verifiche e delle valutazioni in merito a una Controparte con la quale la Società vuole instaurare o ha già instaurato un rapporto contrattuale sono coinvolte più funzioni aziendali.
- 6) Prima del conferimento dell'incarico la Società accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità delle Controparti anche eventualmente attraverso la richiesta di esibizione di documentazione.
- 7) Eventuali deroghe alle procedure previste dalla Società per l'Attività a Rischio in oggetto devono essere comunicate (con corredata motivazione) all'OdV.
- 8) Nei rapporti contrattuali con i Consulenti sono previste apposite clausole che regolano le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.
- 9) In conformità alla Politica Anticorruzione, per le Controparti considerate rilevanti vengono erogate specifiche sessioni formative di *onboarding*.

b. Selezione e assunzione del personale e gestione dei sistemi di incentivazione

- 1) Il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire nel rispetto della procedura formalizzata da Tirreno Power in merito e secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
 - iii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
 - iv. verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare (anche attraverso la richiesta di compilazione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse); tra gli elementi potenzialmente ostativi, viene considerato anche il fatto che negli ultimi tre anni il candidato abbia esercitato poteri autorizzati o negoziali per conto della P.A., il divieto si applica nel caso in cui il potere sia stato svolto presso la P.A. avente avuto rapporti con Tirreno Power. A tal proposito, i Dipendenti devono comunicare tempestivamente alla Società situazioni (anche potenziali) di conflitti di interesse;
 - v. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - vi. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.
- 2) Il processo di inserimento della risorsa all'interno della Società deve avvenire nel rispetto degli obblighi di formazione e aggiornamento previsti dalle procedure aziendali in base al ruolo e all'attività svolta all'interno dell'azienda.
- 3) Eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità.

- 4) Il processo di avanzamento di carriera e di MBO è tracciato per il tramite della piattaforma aziendale.

c. Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

- 1) L'erogazione di omaggi e altre liberalità e l'effettuazione di sponsorizzazioni devono seguire gli iter e le previsioni delle procedure formalizzate da Tirreno Power in merito.
- 2) È vietato a tutti gli Esponenti Aziendali, ai Dipendenti e ai Collaboratori distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori delle normali pratiche di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società.
- 3) È vietato effettuare omaggi in denaro o equivalenti (ad esempio, buoni benzina).
- 4) In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
- 5) Al fine di monitorare il flusso di omaggi e liberalità, la Società prevede che non possano essere elargiti e ricevuti omaggi o altre forme di liberalità per importi superiori a Euro 150, che nel caso andranno restituiti senza indugio.
- 6) Le proposte di erogazioni liberali devono: (i) essere redatte per iscritto; (ii) comprendere una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse tra Tirreno Power e il beneficiario; (iii) contenere gli elementi essenziali le valutazioni che la Società deve svolgere (dati identificativi; dettagli dell'iniziativa; contributo richiesto, modalità di erogazione).
- 7) È previsto un *iter* di valutazione della richiesta (o iniziativa autonoma) di *corporate giving*/sponsorizzazione, formalizzato all'interno di apposita procedura. Le verifiche previste da tale procedura devono essere effettuate anche in caso stipula di un nuovo contratto o rinnovo di un contratto precedente con lo stesso beneficiario.
- 8) In caso di sponsorizzazioni, la Società accerta l'eventuale coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente pubblico richiedente (o comunque destinatario).
- 9) È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, all'elargizione di un contributo, o all'effettuazione di una sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* di valutazione e approvazione della relativa proposta;

- 10) È previsto un obbligo di rendicontazione a carico dell'ente beneficiario – con scadenze stabilite contrattualmente – che garantisce il controllo sul corretto impiego delle somme erogate.
- 11) Viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico o *ex post* sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto).
- 12) La Società garantisce una reportistica periodica verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate nel periodo di riferimento.

d. Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spesa

- 1) In relazione ai flussi finanziari e ai rimborsi spesa, la Società prevede specifiche procedure e vieta a tutti gli Esponenti Aziendali, ai Dipendenti e ai Collaboratori di:
 - effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società;
 - riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
 - effettuare pagamenti in contanti al di fuori di quanto stabilito nella procedura relativa alla gestione delle casse per acquisti di modico valore.
- 2) Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione effettuata dal gestore del contratto, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte.
- 3) la Società registra e conserva la documentazione di tutti i flussi finanziari interni ed effettua controlli periodici sugli stessi al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie della stessa;

- 4) La Società prevede specifici limiti e modalità al rimborso per i costi sostenuti da Esponenti Aziendali, Dipendenti e Collaboratori per l'esercizio delle attività sociali, nonché l'esibizione degli adeguati giustificativi di spesa.
- 5) La Società prevede la possibilità di utilizzare la piccola cassa quando: (i) vi è necessità di effettuare pagamenti in contanti (es. libri, giornali, ecc.); (ii) importo non superiore a 1000 euro; (iii) oggetto di spesa non coperto da accordo quadro o ordine aperto; (iv) urgenza della spesa.
- 6) I rimborsi spese (ad esempio, per trasferte e servizi come taxi, parcheggi, ecc.) non devono essere effettuati tramite il ricorso alla piccola cassa.
- 7) Il ricorso alla piccola cassa per spese di rappresentanza è consentito solo alle figure apicali non assegnatarie di carta di credito e devono essere autorizzate dal superiore gerarchico.

Sono fatte salve le procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Attività a Rischio qui considerate.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni di volta in volta competenti – il sistema di deleghe in vigore relativo ai poteri di gestione dei rapporti con la P.A., suggerendo eventuali modifiche qualora il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali, la tipologia di rapporti in essere con la P.A. e le modalità con cui gli stessi si espletano;
- c) indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di "Reati contro la Pubblica Amministrazione" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno/U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
--	---	--------------------

Direttore Amministrazione Finanza e Controllo/Resp. U.O. Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco di eventuali concessioni di finanziamenti, contributi o altra forma di erogazione pubblica alla Società. - Rendiconto delle attività svolte per la richiesta di erogazioni pubbliche e dell'impiego di erogazioni pubbliche eventualmente già conseguite. 	Ad evento e Report Semestrale
Direttore Affari Legali e Societari /Resp. U.O. Legale e Resp. U.O. Societario	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione. - Elenco dei contenziosi giudiziali in corso e breve descrizione dello <i>status quo</i> di ciascuno di essi. 	Semestrale
Direttore Produzione/Capo Unità Produttiva (Centrale Vado Ligure, Centrale Torrevaldaliga Sud, Centrale Napoli, Settore Fonti Rinnovabili)	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco delle ispezioni/accessi ricevuti e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento. - Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità. 	Ad evento e Report Semestrale
Direttore <i>Corporate Affairs</i> e Resp. Acquisti, Servizi e <i>Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei Consulenti e Fornitori, con indicazione degli acquisti effettuati con eccezione al normale <i>iter</i> di qualificazione. 	Ad evento Semestrale
Direttore Persone e Organizzazione/Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali e Resp. U.O. Persone	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazione del personale assunto nel periodo di riferimento descrivendone l'inquadramento e le mansioni, le procedure seguite per la selezione dei neoassunti e dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità - Indicazione delle modalità di controllo effettuate per i rimborsi spese. - Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio 	Semestrale Annuale
Direttore Finanziaria e trasformazione digitale/Resp. U.O. Finanza e Resp. U.O. Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione di eventuali anomalie riscontrate nel corso di controlli di primo livello (es. mancanza di documentazione giustificativa, finalità non attinenti all'attività aziendale). 	Semestrale Semestrale (se presenti)

	- Elenco dei pagamenti in contanti eseguiti per valori superiori a Euro 1000,00 specificando: i) soggetto destinatario, ii) motivo del pagamento in contanti.	
<i>Audit</i>	- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 della presente Parte Speciale.	Semestrale

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

PARTE SPECIALE 2)
REATI SOCIETARI
(tra cui rientrano i reati di corruzione tra privati)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati societari indicati dal D.Lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter che potrebbero ritenersi astrattamente applicabili a Tirreno Power.

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorquando, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)***

Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A dette società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis, "Fatti di lieve entità", prevede quanto segue: *"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale"*.

L'art. 2621-ter, infine, prevede la "non punibilità per particolare tenuità" e precisamente: *"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis"*.

- ***Impedito controllo (art. 2625 c. c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili,

che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori [(i “Soggetti Corruptibili”)], di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. [...]”

Tale reato è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento ai corruttori “attivi” e pertanto saranno sanzionate ai sensi del Decreto le società i cui manager (ovvero

rappresentanti, procuratori, mandatari, ecc.) avranno dato o promesso denaro o altra utilità ai Soggetti Corruptibili.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Tale reato è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento ai corruttori "attivi" e pertanto saranno sanzionate ai sensi del Decreto le società i cui manager (ovvero rappresentanti, procuratori, mandatari, ecc.) avranno dato o promesso denaro o altra utilità ai Soggetti Corruptibili.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in

tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

- ***False e omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)***

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023 (ovverosia, il certificato attraverso il quale l'autorità preposta – per quanto riguarda lo Stato italiano, il notaio – verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione transfrontaliera), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO, ATTIVITÀ STRUMENTALI E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

Le principali Attività a Rischio nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Predisposizione delle comunicazioni sociali e dei documenti contabili;
- 2) Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.
- 3) Gestione delle attività societarie (sia in tema di operazioni straordinarie sia in tema di gestione ordinaria delle attività).

Nell'ambito dei Reati Societari, sono state individuate le seguenti Attività a Rischio e Strumentali alla commissione delle fattispecie di Corruzione tra Privati:

- 1) Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi;
- 2) Vendita dell'energia attraverso contratti bilaterali con parti private,
- 3) Gestione dei rapporti con enti di certificazione;
- 4) Gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti;
- 5) Gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri;
- 6) Gestione dei rapporti con la Società di revisione.

Attività Strumentali

- a. Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- b. Selezione delle Controparti e gestione dei relativi rapporti;
- c. Selezione e assunzione del personale e gestione dei sistemi di incentivazione;
- d. Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spesa.

Funzioni Aziendali a Rischio

In relazione alle suddette Attività a Rischio sono stati individuati i seguenti Organi Sociali e le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

- a) Consiglio di Amministrazione: il presente Organo Sociale si considera a rischio in relazione alle attività di predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea.
Tale organo si presenta inoltre a rischio in relazione a operazioni sul capitale che possano recare pregiudizio ai creditori.
- b) Unità Organizzative Legale e Societario: le presenti funzioni si presentano a rischio in

relazione alla gestione delle attività di segreteria societaria (raccolta documentazione per riunioni del Consiglio di Amministrazione, verbalizzazione delle riunioni ecc.). La funzione Legale si presenta inoltre a rischio in relazione alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

- c) Direzione Corporate Affairs e Unità Organizzativa Affari Regolatori, Istituzionali e Comunicazione: la presente funzione si presenta a rischio in relazione ai rapporti intrattenuti con l'Autorità di Vigilanza, alla gestione delle visite ispettive e alla predisposizione di memorie in risposta di richieste istruttorie nonché in relazione alla gestione delle sponsorizzazioni, omaggi e altre erogazioni liberali.
- d) Unità Organizzativa Amministrazione: la presente funzione si presenta a rischio in relazione alla gestione degli adempimenti contabili, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e ai controlli in materia di flussi finanziari in entrata e in uscita. La presente funzione si presenta inoltre a rischio in relazione alla gestione del contenzioso fiscale e alla predisposizione di memorie in risposta di richieste istruttorie e/o ispettive, nonché in relazione ai rapporti con gli organi di controllo (società di revisione, Collegio Sindacale ecc.)
- e) Unità Organizzativa Amministrazione e Unità Organizzativa Finanza: le presenti funzioni si presentano a rischio in relazione alla gestione dei rapporti con istituti di credito o compagnie assicurative.
- f) Unità Organizzativa Controllo di Gestione: la funzione in oggetto si presenta a rischio relativamente ai controlli effettuati sul rispetto da parte delle funzioni aziendali dei budget assegnati.
- g) Unità Organizzativa Acquisti, Servizi e Security: la presente funzione si presenta a rischio in relazione alla selezione dei fornitori e dei consulenti, con particolare riferimento alle attività di verifica/*due diligence* (secondo i criteri stabiliti dalle procedure aziendali) e ai processi di valutazione comparativa tra diverse offerte.
- h) Unità Organizzativa Pianificazione Mercato e Acquisto Combustibili: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione dei fornitori di combustibili e alla possibilità che vengano disattese le procedure di valutazione comparativa degli stessi.
- i) Unità Organizzativa Sicurezza, Adempimenti ambientali e Qualità: la funzione è a rischio nella gestione dei rapporti con gli organismi/enti deputati alle verifiche relative alle certificazioni della Società.
- j) Unità Organizzative Ambiente e Sicurezza: la presente funzione si presenta a rischio in relazione alla gestione dei rapporti con enti certificatori.

- k) Capo Unità Produttiva: la presente funzione si presenta a rischio in relazione alla gestione delle verifiche volte al rilascio/rinnovo di certificazioni in materia di qualità, salute e sicurezza e ambiente.
- l) Unità Organizzativa Persone: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione del personale secondo criteri di imparzialità e verificando la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.

3. REGOLE GENERALI

3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1.** perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della società;
- 2.** garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l'attività stessa, ivi compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;
- 3.** evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato di cui alla presente Parte Speciale;
- 4.** evitare in ogni modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine della Società;
- 5.** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 6.** osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- 7.** assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
 - determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- 8.** effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, non frappendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'autorità amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- 9.** promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori di società terze dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- 10.** ciascuna Attività a Rischio deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con clienti (attuali o potenziali tali), Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno

rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV, secondo le modalità specificamente previste nella Parte Generale del presente Modello, qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati.

La Società attua una Politica Anticorruzione e un Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (adottati nell'ambito del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato ISO 37001:2016) che richiamano i destinatari al massimo rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione.

In particolare, la Società, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) adotta specifiche procedure volte a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi;
- b) si assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria della Società;
- c) adotta politiche di remunerazioni in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti fittizi o scritture non registrate;
- e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi;
- f) prevede che tutti i contatti, ivi inclusi quelli con gli esponenti aziendali di società di certificazione in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente vengano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti individuati da apposite istruzioni di servizio, e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali

pattuite – per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;

- g) nei rapporti con gli istituti di credito, prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento ed alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere modifiche indebite alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite;
- h) nella gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri, prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti e ciò al fine di monitorare eventuali condotte volte ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli, nonché, prevede che i rapporti con i periti e gli altri soggetti coinvolti nel processo di liquidazione siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti individuati da apposite istruzioni di servizio e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento alle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale.

La Società, ad integrazione dei principi di seguito descritti, può attivare programmi di informazione e formazione periodica degli Esponenti Aziendali sulle norme e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti.

4.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

1) *Predisposizione delle comunicazioni sociali e dei documenti contabili*

La redazione delle comunicazioni sociali e dei documenti contabili deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

- a) determinazione chiara, completa e precisa dei dati, delle informazioni e dei criteri contabili per l'elaborazione dei documenti e della tempistica per la loro consegna agli organi aziendali competenti;
- b) trasmissione di dati e informazioni ai soggetti addetti alla predisposizione dei documenti in oggetto attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione di coloro che hanno inserito i dati nel sistema;
- c) previsione di una "auto-certificazione" da parte del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo con la quale garantisce la validità e la correttezza dei dati di bilancio;
- d) documentabilità di tutte le operazioni contabili attraverso la conservazione di tutta la documentazione che ne comprovi l'esatta esecuzione.

2) *Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse*

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base ai seguenti principi:

- attuazione di tutti gli interventi e i presidi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni, avvalendosi anche dell'ausilio degli outsourcer informatici, per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio

all'Autorità di Vigilanza e alle autorità fiscali deputate a rilevarli, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte dei soggetti delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo consenso del soggetto incaricato di interloquire con l'autorità;
- alle ispezioni svolte dalle autorità pubbliche di vigilanza o dalle autorità fiscali devono partecipare, in rappresentanza della Società, soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dell'ispezione con le modalità descritte nelle Parte Generale (Scheda di Evidenza).

3) *Gestione delle attività societarie (sia in tema di operazioni straordinarie sia in tema di gestione ordinaria delle attività)*

- a. È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- b. Nella gestione delle operazioni sul capitale è garantita:
- l'identificazione di tutti gli adempimenti e delle scadenze previste dalle disposizioni normative;
 - il monitoraggio di tutte le attività svolte dai vari soggetti coinvolti.
- c. In caso di operazioni transfrontaliere, la Società cura che vengano debitamente rispettate le previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 19/2023 in relazione al certificato inerente ai requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione.

- d. È garantita la massima trasparenza nei rapporti con la società di revisione, alla quale la Società fornisce tutta la documentazione necessaria ai controlli di competenza.
- e. È vietato il conferimento a soggetti che siano parte della “rete” o del “network” a cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest’ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l’indipendenza della società di revisione incaricata.

L’Assemblea dei soci viene informata dell’eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell’eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della “rete” o del “network” a cui appartiene la società di revisione.

4.2. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati societari in genere

In aggiunta ai presidi adottati dalla Società, si dispone l’attuazione delle seguenti regole integrative:

- a. previsione, nell’ambito della Formazione 231, di riferimenti ai rischi connessi ai Reati societari;
- b. previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza per verificare l’osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance con particolare riferimento al sistema dei controlli interni;
- c. trasmissione al CdA, al Collegio Sindacale e ai Soci, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali i predetti soggetti debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- d. formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure interne aventi ad oggetto l’osservanza della normativa societaria.

4.3 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI NELL’AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER CO. 1 LETTERA S-BIS D. LGS. 231/2001)

Tirreno Power è contraria a qualsiasi condotta che possa, direttamente o indirettamente, costituire o concorrere alla realizzazione dei reati di corruzione tra privati. A tal proposito, al fine di evitare la commissione dei reati di corruzione tra privati, la Società adotta i seguenti principi procedurali per le singole **Attività Sensibili**:

- 1) ***Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e gestione degli accordi transattivi***

Nella gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale la Società adotta specifiche procedure aziendali volte a stabilire:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo;
- le modalità di gestione delle stesse nei rapporti con i difensori e le controparti.

In particolare:

- nella gestione del contenzioso giudiziale o arbitrale la Società affida il mandato alle liti a difensori che si impegnino contrattualmente a non porre in essere qualsiasi tipo di condotta, direttamente o indirettamente, idonea, anche solo in via strumentale, a configurare i reati di corruzione tra privati, a pena di revoca del mandato stesso;
- nella gestione del (pre)contenzioso stragiudiziale, la negoziazione di accordi transattivi o conciliativi viene seguita da almeno due soggetti appartenenti alla Società e viene mantenuta traccia di ogni fase della stessa;
- inoltre, al fine di consentire l'individuazione di eventuali anomalie nell'*iter* decisionale in merito alla definizione delle principali condizioni di tali accordi transattivi, la Società prevede che: (i) le singole fasi del processo di apertura e gestione del contenzioso e degli accordi transattivi siano rese tracciabili, in modo da poter risalire alle responsabilità di chi agisce; (ii) siano predisposti fascicoli documentali e monitorato lo stato del procedimento; (iii) gli eventuali accordi contrattuali siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo ed i poteri conferiti in essere in Tirreno Power e correttamente archiviati.

2) *Vendita dell'energia attraverso contratti bilaterali con parti private*

- Laddove dovesse procedere alla negoziazione e successiva gestione di contratti di vendita di energia elettrica con parti private, Tirreno Power devono essere garantiti trasparenza e tracciabilità al processo di negoziazione e gestione dei contratti, anche attraverso: (i) il coinvolgimento di più soggetti nel processo di negoziazione e gestione dei contratti (ii) la previsione di *benchmark* interni idonei a evidenziare eventuali anomali scostamenti dalle condizioni contrattuali di norma stabilite nel settore di riferimento.

3) *Gestione dei rapporti con enti di certificazione*

Nella gestione delle attività di audit finalizzati all'ottenimento e/o al mantenimento delle certificazioni in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente la Società prevede che i contatti con gli esponenti aziendali di società di certificazione:

- a) siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti individuati da apposite istruzioni di servizio al fine di poter preventivamente valutare l'idoneità di tali soggetti all'espletamento dell'incarico, dedicare ai medesimi un'adeguata attività di informazione e formazione sui rischi concernenti la gestione di tali rapporti e rendere i controlli più efficaci in virtù della trasparenza e tracciabilità della gestione;
- b) siano limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario – sulla base delle previsioni contrattuali pattuite – per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a ledere l'indipendenza.

4) *Gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti*

Nella gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti (anche nell'ambito di progetti di finanza strutturata), Tirreno Power prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a:

- a) influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento ed alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale;
- b) richiedere modifiche indebite alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite.

5) *Gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri*

Nella gestione delle polizze assicurative, Tirreno Power:

- a) prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti e ciò al fine di monitorare eventuali condotte volte ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli;
- b) prevede che i rapporti con i periti e gli altri soggetti coinvolti nel processo di liquidazione siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti da loro delegati e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a ledere l'indipendenza.

6) *Gestione dei rapporti con la Società di revisione*

Nell'ambito dei rapporti con i revisori legali, la Società:

- a) collabora con gli organi di controllo fornendo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico assegnato;
- b) individua all'interno della propria struttura i soggetti incaricati di relazionarsi con i revisori legali al fine di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico assegnato;
- c) verifica che nel caso siano attribuiti alla Società di revisione, ai revisori e a qualsiasi altra entità appartenente alla sua rete, incarichi diversi dalla revisione legale, che questi non influenzino – direttamente e indirettamente – la relativa indipendenza.

e per le singole **Attività Strumentali**:

a. *Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

- 1) L'erogazione di omaggi e altre liberalità e l'effettuazione di sponsorizzazioni devono seguire gli *iter* e le previsioni delle procedure formalizzate da Tirreno Power in merito.
- 2) In relazione all'offerta e all'accettazione di donazioni e liberalità da parte e a favore di soggetti terzi, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – clienti, partiti politici, associazioni no profit ecc., la Società:
 - a) vieta che siano effettuati – senza preventiva e specifica autorizzazione – omaggi, liberalità e ogni altra forma di elargizione a organizzazioni o a soggetti (familiari, parenti o amici) che siano, direttamente o indirettamente, collegati o riconducibili a Soggetti Corruptibili;
 - b) prevede che gli omaggi, le liberalità e ogni altra forma di elargizione non superino i 150 Euro e che, nel caso, andranno restituiti senza indugio; prevede inoltre che le sponsorizzazioni siano di valore tale da non poter essere percepiti come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario nei confronti del donatore.
- 3) È vietato effettuare omaggi in denaro o equivalenti (ad esempio, buoni benzina).
- 4) Le proposte di erogazioni liberali devono: (i) essere redatte per iscritto; (ii) comprendere una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse tra Tirreno Power e il beneficiario; (iii) contenere gli elementi essenziali le valutazioni che la Società deve svolgere (dati identificativi; dettagli dell'iniziativa; contributo richiesto, modalità di erogazione).
- 5) È previsto un *iter* di valutazione della richiesta (o iniziativa autonoma) di corporate giving/sponsorizzazione, formalizzato all'interno di apposita procedura. Le verifiche previste da tale procedura devono essere effettuate anche in caso stipula di un nuovo contratto o rinnovo di un contratto precedente con lo stesso beneficiario.

- 6) È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, all'elargizione di un contributo all'effettuazione di una sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'iter di valutazione e approvazione della relativa proposta.
- 7) È previsto un obbligo di rendicontazione a carico dell'ente beneficiario – con scadenze stabilite contrattualmente – che garantisce il controllo sul corretto impiego delle somme erogate.
- 8) Viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico o ex post sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto).
- 9) La Società garantisce una reportistica periodica verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate nel periodo di riferimento.

b. Selezione delle Controparti e gestione dei relativi rapporti

- La scelta delle Controparti e la gestione dei rapporti con le stesse devono essere compiute in modo trasparente, nel rispetto della Politica Anticorruzione e delle procedure formalizzate da Tirreno Power in materia di: acquisti (anche “delegati”), gestione del processo di qualifica, valutazione dell'idoneità dei fornitori, gestione dei contratti, valutazione delle prestazioni, aspetti tecnici da verificare per determinate attività/servizi.
- La Società si avvale di un portale di qualifica nel quale sono indicate le Controparti con le quali la Società può intrattenere rapporti commerciali relativi all'acquisto di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali nonché la vendita degli stessi. Tale portale prevede le scadenze relative alla documentazione fornita dalle Controparti ed è alimentato con le modifiche comunicate da queste ultime.
- In fase di selezione di una Controparte, la Società richiede la compilazione di un questionario e richiede la consegna di specifici documenti, appositamente elencati.
- La verifica sull'idoneità delle Controparti si basa anche su specifici parametri di valutazione (che comprendono sicurezza, aspetti tecnici, reputazione, aspetti di sostenibilità, ecc.) e prevede un'attività di due diligence tramite fonti aperte.
- Nell'ambito delle verifiche e delle valutazioni in merito a una Controparte con la quale la Società vuole instaurare o ha già instaurato un rapporto contrattuale sono coinvolte più funzioni aziendali.
- Prima del conferimento dell'incarico la Società accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità delle Controparti anche eventualmente attraverso la richiesta di esibizione di documentazione.
- Eventuali deroghe alle procedure previste dalla Società per l'Attività a Rischio in oggetto devono essere comunicate (con corredata motivazione) all'OdV.

- Nei rapporti contrattuali con i Consulenti sono previste apposite clausole che regolano le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.
- In conformità alla Politica Anticorruzione, per le Controparti considerate rilevanti vengono erogate specifiche sessioni formative di *onboarding*.

c. Selezione e assunzione del personale e gestione dei sistemi di incentivazione

- 1) Il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire nel rispetto della procedura formalizzata da Tirreno Power in merito e secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
 - iii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all’assunzione e nell’individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
 - iv. verifica dell’assenza di elementi ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare (anche attraverso la richiesta di compilazione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse); a tal proposito, i Dipendenti devono comunicare tempestivamente alla Società situazioni (anche potenziali) di conflitti di interesse;
 - v. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - vi. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell’OdV nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo.
- 2) Il processo di inserimento della risorsa all’interno della Società deve avvenire nel rispetto degli obblighi di formazione e aggiornamento previsti dalle procedure aziendali in base al ruolo e all’attività svolta all’interno dell’azienda.
- 3) Eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l’eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità.

- 4) Il processo di avanzamento di carriera e di MBO è tracciato per il tramite della piattaforma aziendale.

d. Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spesa

- 1) In relazione ai flussi finanziari e ai rimborsi spesa, la Società prevede specifiche procedure e vieta a tutti gli Esponenti Aziendali, ai Dipendenti e ai Collaboratori di:
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società;
 - riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
 - effettuare pagamenti in contanti al di fuori di quanto stabilito nella procedura relativa alla gestione delle casse per acquisti di modico valore.
- 2) Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione effettuata dal gestore del contratto, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte.
- 3) la Società registra e conserva la documentazione di tutti i flussi finanziari interni ed effettua controlli periodici sugli stessi al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie della stessa;
- 4) La Società prevede specifici limiti e modalità al rimborso per i costi sostenuti da Esponenti Aziendali, Dipendenti e Collaboratori per l'esercizio delle attività sociali, nonché l'esibizione degli adeguati giustificativi di spesa.
- 5) La Società prevede la possibilità di utilizzare la piccola cassa quando: (i) vi è necessità di effettuare pagamenti in contanti (es. libri, giornali, ecc.); (ii) importo non superiore a 1000 euro; (iii) oggetto di spesa non coperto da accordo quadro o ordine aperto; (iv) urgenza della spesa.
- 6) I rimborsi spese (ad esempio, per trasferte e servizi come taxi, parcheggi, ecc.) non devono essere effettuati tramite il ricorso alla piccola cassa.

- 7) Il ricorso alla piccola cassa per spese di rappresentanza è consentito solo alle figure apicali non assegnatarie di carta di credito e devono essere autorizzate dal superiore gerarchico.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di Reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali avvalendosi anche delle funzioni di controllo;
- vigilare sull'effettiva sussistenza delle condizioni che garantiscono alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle eventuali procedure interne in merito alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e fiscale;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure eventualmente adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di "Reati Societari" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno/ U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Produzione/Capo Unità Produttiva (Centrale Vado Ligure, Centrale Torrevaldaliga Sud, Centrale Napoli Levante, Settore Fonti Rinnovabili)	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento. - Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità. 	Ad evento e Report Semestrale
Direttore <i>Corporate Affairs</i> /Resp. U.O. Affari Regolatori, Istituzionali e Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni e/o richieste istruttorie scritte ricevute da parte delle Autorità di Vigilanza e relative note di risposta. 	Semestrale
Direttore Affari Legali e Societari /Resp. U.O. Legale e Resp. U.O. Societario	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei contenziosi giudiziari e delle controversie stragiudiziali in corso e breve descrizione dello <i>status quo</i> di ciascuno di essi. 	Semestrale
Direttore Persone e Organizzazione/ Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio. 	Annuale
Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 2 della presente Parte Speciale. 	Semestrale

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

PARTE SPECIALE 3)

**RETI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, DELITTI IN MATERIA
DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E DELITTI CON
FINALITÀ DI TERRORISMO**

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI e DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO (artt. 25-quater, 25-octies e 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-octies, attraverso il Decreto Antiriciclaggio, ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al reato di finanziamento del terrorismo), previsti all'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, nonché ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001, considerata l'affinità dei presidi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

- ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolge attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

- ***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

* * *

Da ultimo, è opportuno rilevare l'incidenza che il D.Lgs. 195/2021 (attuativo della Direttiva 2018/1673/UE) ha determinato rispetto alle fattispecie di reato appena descritte.

Segnatamente, la modifica *de qua* si sostanzia nell'estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni dei reati presupposto in grado di generare i diversi moduli di incriminazione dei delitti *latu sensu* di riciclaggio. Di conseguenza, in considerazione del più ampio alveo di condotte imputabili, aumenteranno i casi di enti esposti al pericolo di condanna ai sensi della normativa 231.

* * *

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)***

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi.

Per "strumenti di pagamento diversi dai contanti" si intende: "*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*".

- ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)***

Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati o sono specificatamente adattati al medesimo scopo.

- ***Frode informatica – nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)***

La fattispecie incriminatrice punisce l'alterazione con qualsiasi modalità, ovvero l'intervento senza diritto in qualsiasi modo su sistemi informatici o telematici.

Sulla scorta del dato normativo del comma 2 dell'art. 25-*octies*.1, è necessario sottolineare che può configurare un'ipotesi di reato presupposto per la responsabilità dell'ente, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- ***Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)***

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

* * *

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D.Lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: *“qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”*.

La normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli

artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per “congelamento di fondi” si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per “congelamento di risorse economiche” si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

Di seguito sono elencate le Attività a Rischio che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati qui considerati:

- 1) Selezione delle Controparti e gestione dei relativi rapporti;
- 2) Gestione di flussi finanziari;
- 3) Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Funzioni Aziendali a Rischio

Nell'ambito delle suddette Attività a Rischio risultano coinvolte le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

- a) Unità Organizzativa Acquisti, Servizi e Security: la presente funzione si considera a rischio in relazione alle attività di selezione di fornitori e consulenti in conformità ai criteri stabiliti dalle procedure aziendali.
- b) Unità Organizzativa Amministrazione: la presente funzione si considera a rischio in relazione alla gestione dei flussi finanziari da e verso soggetti terzi, in particolare di soggetti con sede legale in paesi non cooperativi e alla gestione degli strumenti di pagamento diversi dal contante in conformità alle procedure aziendali.
- c) Unità Organizzative Finanza e Controllo di gestione: la funzione si presenta a rischio in relazione ai controlli relativi ai flussi finanziari in entrata e in uscita e in relazione alla possibilità che vengano effettuate attività di investimento in paesi a rischio di terrorismo.
- d) Direzione Persone e Organizzazione: la presente Direzione si presenta a rischio in relazione al processo di gestione delle casse per i piccoli acquisti.
- e) Capo Unità Produttiva: la presente figura si presenta a rischio in relazione alla gestione della piccola cassa e degli strumenti di pagamento diversi dal contante per l'Unità Produttiva in conformità alle procedure aziendali.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano - nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività a Rischio sopra indicate - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e alle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto. In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di riciclaggio e di terrorismo;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione di Fornitori anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;
- non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- non utilizzare strumenti finanziari anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- non riconoscere compensi in favore di Controparti tra cui Fornitori e Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- non attribuire fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità della Società ad altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di

prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito della Formazione 231 è previsto un riferimento alle principali nozioni e problematiche giuridiche relative ai Reati di riciclaggio, di terrorismo e ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori.

4. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Il processo decisionale ed operativo afferente alle Attività a Rischio sopra descritte deve uniformarsi ai seguenti criteri e principi procedurali:

1. Selezione delle Controparti e gestione dei relativi rapporti

- La scelta delle Controparti e la gestione dei rapporti con le stesse devono essere compiute in modo trasparente, nel rispetto della Politica Anticorruzione e delle procedure formalizzate da Tirreno Power in materia di: acquisti (anche “delegati”), gestione del processo di qualifica, valutazione dell'idoneità dei fornitori, gestione dei contratti, valutazione delle prestazioni, aspetti tecnici da verificare per determinate attività/servizi.
- La Società si avvale di un portale di qualifica nel quale sono indicate le Controparti con le quali la Società può intrattenere rapporti commerciali relativi all'acquisto di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali nonché la vendita degli stessi. Tale portale prevede le scadenze relative alla documentazione fornita dalle Controparti ed è alimentato con le modifiche comunicate da queste ultime.
- In fase di selezione di una Controparte, la Società richiede la compilazione di un questionario e richiede la consegna di specifici documenti, appositamente elencati.
- La verifica sull'idoneità delle Controparti si basa anche su specifici parametri di valutazione (che comprendono sicurezza, aspetti tecnici, reputazione, aspetti di sostenibilità, ecc.) e prevede un'attività di *due diligence* tramite fonti aperte nonché
 - una verifica delle caratteristiche di liceità e onorabilità e professionale dei Fornitori e Consulenti (i dati raccolti in merito devono essere completi ed aggiornati, sia per una corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una validazione del loro profilo secondo quanto previsto dalle procedure aziendali adottate dalla Società);
 - una verifica che le Controparti (inclusi i Fornitori di materie prime) con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità non abbiano sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI e non siano

ricomprese nelle liste nominative rinvenibili nel sito di Banca d'Italia sezione Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

- Nell'ambito delle verifiche e delle valutazioni in merito a una Controparte con la quale la Società vuole instaurare o ha già instaurato un rapporto contrattuale sono coinvolte più funzioni aziendali.
- Eventuali deroghe alle procedure previste dalla Società per l'Attività a Rischio in oggetto devono essere comunicate (con corredata motivazione) all'OdV.
- Nei rapporti contrattuali con i Consulenti sono previste apposite clausole che regolano le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.
- In conformità alla Politica Anticorruzione, per le Controparti considerate rilevanti vengono erogare specifiche sessioni formative di *onboarding*.
- È prevista la massima trasparenza e tracciabilità degli eventuali accordi/*joint venture* con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia e all'estero.

2. Gestione dei flussi finanziari

La Società tramite procedure e sistemi gestionali garantisce:

- l'effettuazione di controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.) e degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni);
- il diniego di utilizzo di denaro contante per importi complessivamente pari o superiori a Euro 1.000;

3. Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La Società (anche per il tramite di apposite procedure aziendali) prevede:

- gli acquisti per i quali possono essere utilizzate le carte di credito e pagamento;
- una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento e delle modalità di autorizzazione dei pagamenti;
- l'*iter* di autorizzazione e controllo delle spese effettuate tramite carte di credito e di pagamento;
- il rispetto del divieto di falsificare, alterare, utilizzare indebitamente – non essendone titolare e al fine di trarne profitto per sé o altri – carte di credito o di pagamento, ogni

documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;

- il divieto di utilizzare carte di credito non riferibili alla Società per effettuare pagamenti per conto di quest'ultima e, in particolare, carte di credito intestate ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), anche se collegati alla Società;
- il rispetto del divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenire sui contenuti di detti sistemi al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Si rimanda, altresì, ai principi specifici di comportamento previsti per l'Attività Strumentale "*Selezione delle Controparti e gestione dei relativi rapporti*", individuata nella Parte Speciale 1) e ai principi specifici di comportamento previsti per l'Attività a Rischio "*Cessione di asset aziendali*", individuata nella Parte Speciale 10.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo;
- b) proporre eventuali modifiche delle Attività a Rischio in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

Flussi Informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di Reati previsti nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

Unità Organizzativa/ U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
--	---	--------------------

<p>Direttore <i>Corporate Affairs</i>, / Resp. U.O. Acquisti, Servizi e <i>Security</i></p> <p>Direttore Energy Management /Resp. U.O. Pianificazione mercato e Acquisto combustibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco di nuovi Consulenti e Fornitori, con indicazione degli acquisti effettuati con eccezione al normale <i>iter</i> di qualificazione. - Elenco di controparti contrattuali (inclusi fornitori di materie prime) che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca D'Italia). 	<p>Ad evento</p> <p>Semestrale</p>
<p>Direttore Finanziaria e Trasformazione Digitale / Resp. U.O. Amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 1000,00 specificando i) il soggetto destinatario e ii) il motivo del pagamento in contanti. - Elenco di pagamenti rilevanti effettuati a favore di enti con sede legale in paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali. - Descrizione dei controlli effettuati su flussi finanziari. - Descrizione di eventuali anomalie riscontrate nel corso di controlli di primo livello (es. mancanza di documentazione giustificativa, finalità non attinenti all'attività aziendale). 	<p>Trimestrale (qualora presenti)</p> <p>Semestrale</p>
<p>Direttore Persone e Organizzazione/ Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei corsi di formazione organizzati nell'ambito della Formazione 231 e che trattino, tra l'altro, di riciclaggio e terrorismo, con indicazione dei soggetti partecipanti. - Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio. 	<p>Annuale</p>
<p>Direttore Affari Legali e Societari / Resp. U.O. Legale e Resp. U.O. Societario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco degli accordi di <i>joint venture</i> con società italiane o straniere per la realizzazione di investimenti nel territorio nazionale o all'estero. 	<p>Annuale</p>
<p>Audit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 della presente Parte Speciale. 	<p>Semestrale</p>

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

PARTE SPECIALE 4)

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI
TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

1. PREMESSA

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed, insieme, strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso Tirreno Power, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

Tirreno Power è tenuta – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico *ex* D.lgs. 81/08 – ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In tale prospettiva, la Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

Inoltre, la Società ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione certificato per la sicurezza e la salute dei lavoratori per tutte i siti e la sede di Roma.

2. DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

UNI ISO 45001: norma UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”, che sostituisce la norma British Standard OHSAS 18001.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell’organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa anche saltuaria, nel luogo di lavoro

Linee guida Uni-Inail: le linee guida elaborate dall’UNI e dall’INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel D. Lgs. 81/2008 che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/2008.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLSA o Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ambiente: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti legati alla tutela della salute e dell'ambiente.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel D. Lgs. 81/2008, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Sistema di Gestione: insieme di elementi correlati o interagenti di un'organizzazione finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi per conseguire tali obiettivi; in Tirreno Power è stato adottato un **Sistema di Gestione Integrato**, conforme alla UNI ISO 45001 e alla UNI EN ISO 14001.

3. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-*septies* del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Si precisa che ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:
una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008.

Ai sensi del suddetto articolo “*in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti?*”.

A tal proposito appare opportuno sottolineare come entrambi i modelli, tesi alla realizzazione degli obiettivi di gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel generale sistema di gestione adottato dall'impresa, costituiscono strumenti di adesione volontaria.

Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001)

Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regola l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l'art. 25-duodecies nel corpo del D. Lgs. 231/2001.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di “datore di lavoro” occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis*, c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine?*”), in relazione alle condotte di procurato ingresso

illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, che riguardano le condotte di chi “*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*” o ne favorisce la permanenza “*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità*”.

3. LE ATTIVITÀ A RISCHIO E LE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le Linee Guida di Confindustria evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali e, dunque, configurarsi come trasversali alle varie aree di attività della Società. Si ritiene pertanto di valutare diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree il rischio della loro commissione.

Ciò premesso e fermo restando il suddetto "rischio diffuso", la Società ha in ogni caso individuato anche delle Attività a Rischio specifiche che sono risultate essere le seguenti:

- 1) Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) Affidamento di attività in appalto e gestione degli appalti.

Per quanto riguarda il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto 231, la Società ha individuato al proprio interno le seguenti Aree di rischio:

- 1) Instaurazione di rapporti di lavoro;
- 2) Affidamento di attività in appalto.

Funzioni Aziendali a Rischio

Risultano potenzialmente coinvolti nelle suddette Attività a Rischio in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro i seguenti Organi Sociali e Funzioni Aziendali:

- a) Consiglio di Amministrazione: l'organo sociale in oggetto è a rischio di commissione dei reati in oggetto in relazione alla determinazione della politica di gestione del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro e allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie e al compito di supervisione della materia.
- b) Unità Organizzativa Sicurezza, Adempimenti Ambientali e Qualità: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di monitoraggio normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- c) Unità Organizzativa Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione all'organizzazione degli obblighi formativi e informativi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- d) RSPP: la presente figura si considera a rischio in relazione ad una possibile valutazione errata dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo.

- e) Medico Competente: la presente figura si considera a rischio in relazione alla possibilità che non vengano diagnosticati rischi alla salute dei dipendenti derivanti dallo svolgimento delle attività aziendali.
- f) RLS: la figura in oggetto si considera a rischio in considerazione della possibilità che vengano omessi controlli sull'adempimento delle procedure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/ che non vengano segnalate criticità rilevanti presenti nei siti produttivi.
- g) Capo Unità Produttiva: la presente figura si considera a rischio in relazione alla sua individuazione quale datore di lavoro dell'unità produttiva da lui gestita.
- h) Unità Organizzativa Esercizio Impianti: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione all'omesso utilizzo di strumenti di prevenzione messi a disposizione dalla Società per evitare o limitare eventuali incidenti o malattie nel corso dello svolgimento delle attività lavorative.
- i) Unità Organizzativa Manutenzione Impianti: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione all'omesso utilizzo di strumenti di prevenzione messi a disposizione dalla Società per evitare o limitare eventuali incidenti o malattie nel corso dello svolgimento delle attività di manutenzione degli impianti.
- j) Unità Organizzativa Pianificazione Mercato e Acquisto Combustibili: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione all'omesso utilizzo di strumenti di prevenzione messi a disposizione dalla Società per evitare o limitare eventuali incidenti o malattie nel corso dello svolgimento delle attività di movimentazione dei combustibili.

Con particolare riferimento ai reati di *“Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare”* sono state individuate le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:

- a) Unità Organizzativa Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali: la funzione in oggetto si considera a rischio in relazione alle attività di selezione del personale dipendente in generale e quindi, in particolare, al rispetto delle procedure relative all'assunzione di cittadini di paesi terzi;
- b) Unità Organizzativa Amministrazione del Personale: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alla gestione delle posizioni lavorative di cittadini di paesi terzi e alle verifiche di conformità normativa.

4. REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.5.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 D. Lgs. 81/2008 e nelle definizioni di cui sopra, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo Decreto, a presidio delle Attività a rischio sopra individuate, si prevede quanto segue.

4.5.2 La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- comprendere l'impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro. Essa deve essere, inoltre, appropriata allo scopo, alle dimensioni e al contesto dell'organizzazione e alla natura specifica dei suoi rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- costituire un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- comprendere l'impegno a soddisfare i requisiti legali e altri requisiti;
- comprendere l'impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- comprendere l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- comprendere l'impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori.

La Società in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere, nella gestione attiva della sicurezza, l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;

- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere, all'interno dell'azienda, gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

4.5.3 L'organizzazione del sistema

Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

La responsabilità operativa della sicurezza e della salute dei lavoratori presso le singole Unità Produttive di Tirreno Power è affidata alla struttura costituita da:

- Datore di Lavoro
- Delegato
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- RLS
- Addetto all'Emergenza e all'Antincendio
- Addetto al Primo Soccorso Aziendale
- Preposto
- Lavoratori

Il Datore di Lavoro è individuato dal Direttore Generale (a fronte di apposita procura da parte del Consiglio di Amministrazione), nella figura dei soggetti preposti a ciascuna Unità Produttiva con procura istitoria e, in particolare, ai Responsabili delle Unità Produttive.

Presso ciascuna delle Unità Produttive compresa la sede di Roma è costituito un Servizio di Prevenzione e Protezione.

A supporto delle Unità Produttive è presente l'Unità Organizzativa Sicurezza, Adempimenti Ambientali e Qualità avente responsabilità in materia di Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale Produzione con la responsabilità organizzativa di:

- Coordinare, verificare e supportare i siti produttivi sui temi della sicurezza ed igiene del lavoro per il conseguimento/mantenimento di certificazioni, per gli audit, per l'aggiornamento normativo, per l'ottemperanza di adempimenti e prescrizioni, per il governo del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e del Documento di Valutazione dei Rischi, per la redazione della reportistica, per i processi formativi, per i rapporti con Autorità ed Organismi esterni;
- Coordinare, verificare e supportare le Unità locali per la gestione operativa dello smaltimento dei rifiuti;
- Supportare l'implementazione delle linee guida gestionali sui temi ambientali, coordinando le Unità locali per gli adempimenti operativi ambientali, la gestione delle osservanze di legge e i contenuti delle AIA, nonché la modifica operativa delle prescrizioni, il mantenimento EMAS, la gestione del Sistema di Gestione Integrato.

Ogni Unità, già certificata ISO 45001, adotta il proprio Manuale del Sistema di Gestione Integrato (SGS).

Il Manuale descrive gli elementi del Sistema di Gestione Integrato operante presso le Unità.

Esso è approvato dal Datore di Lavoro che ne autorizza la diffusione e ha i seguenti scopi:

- a) descrivere la Politica, la struttura organizzativa, le responsabilità e le risorse, individuate e rese disponibili dal Datore di Lavoro per la definizione, l'operatività, lo sviluppo ed il miglioramento del Sistema Gestione Integrato;
- b) fornire un'esaustiva informazione sul Sistema di Gestione Integrato ai dipendenti, a possibili clienti e comunque a tutti i portatori di interesse sull'attività svolta da Tirreno Power nelle sue sedi;
- c) consentire di verificare la coerenza del Sistema Gestione Integrato con gli standard UNI ISO 45001.

Il Manuale fornisce le regole per analizzare e di conseguenza prevenire tutti quegli eventi negativi che possono dar luogo ad infortuni, malattie professionali, incidenti, mancati incidenti.

L'Unità Organizzativa Sicurezza, Adempimenti Ambientali e Qualità, inquadrata nella Direzione Produzione, esercita un ruolo di coordinamento e d'indirizzo nell'ambito delle problematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed in particolare assicura l'aggiornamento della legislazione applicabile e la relativa valutazione d'impatto per l'attuazione dei relativi piani di

adeguamento delle singole unità operative. Alla Unità Organizzativa Sicurezza, Adempimenti Ambientali e Qualità è stata affidata inoltre l'attività di supervisione nello sviluppo del Sistema Gestione della Sicurezza (SGS) conforme alla UNI ISO 45001.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Ai Datori di Lavoro delle singole Unità Produttive, sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 D. Lgs. 81/2008);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio e hanno sottoscritto il documento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Laddove necessario, devono essere tenuti in debito conto anche i rischi correlati ad attività svolta in trasferta dai Lavoratori.

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal D. Lgs. 81/2008, riguardano, tra l'altro:

- a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;

- b) la designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento;
- d) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.
- e) l'individuazione dei preposti per l'effettuazione delle attività di sorveglianza;

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Ciascun Datore di Lavoro è tenuto a svolgere attività formativa nella materia in oggetto.

Delegato

È la figura a cui il Datore di Lavoro ha attribuito determinati poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura della funzione delegata in ambito della sicurezza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro

si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società (consulenti professionisti), del Servizio di Prevenzione e Protezione che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione al Datore di Lavoro che interverrà prontamente, dandone informativa all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente, deve: essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore; aver frequentato specifici corsi di formazione e di aggiornamento adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed aver conseguito i relativi attestati.

Il RSPP è coinvolto all'occorrenza ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del

servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008 i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38, D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, D.Lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e ambiente (RLSA)

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati in base alle previsioni di cui al D. Lgs. 81/2008 per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In base a quanto previsto dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, nell'ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rispetto dell'ambiente e di sviluppo delle attività produttive, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermi restando le attribuzioni della legge, svolgono il loro ruolo anche in materia

ambientale, collaborando, nell'ambito delle loro prerogative, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente (da quindi la definizione di RLSA).

Il RLSA riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza nonché una formazione integrativa sui temi ambientali.

Il RLSA:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI;
- riceve informazioni anche con riferimento ad aspetti ambientali significativi finalizzati alla comprensione dei sistemi di gestione ambientali adottati nell'ambito dell'Unità.

Il RLSA dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Addetto all'Emergenza e all'Antincendio

È il Lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del Datore di Lavoro.

Addetto al Primo Soccorso

È il Lavoratore, nominato dal Datore di Lavoro, incaricato dell'attuazione dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso.

Preposti

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, i preposti (che devono essere espressamente individuati) devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli Lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro (o al dirigente) sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro (e al dirigente) le non conformità rilevate;

- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico Sicurezza.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Informazione e formazione

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra

prescrizione relativa ai sistemi di SSL adottati dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- il Datore di Lavoro deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- il Datore di Lavoro deve consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Dipendenti, compresi RSPP e RLS, in materia di sicurezza sul lavoro.

Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di Formazione.

Inoltre,

- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è inconcreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente, in accordo con i piani di cui sopra.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Ciascuno dei Lavoratori, ivi compreso anche il RLS, porta a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici documentati che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;

- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

L'Unità Produttiva dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e da lui custodita;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e inserita per consultazione nell'intranet aziendale;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RUO Ambiente e Sicurezza e messa a disposizione dell'OdV.

L'attività di monitoraggio

Al fine di assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;

- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni incidente, mancato incidente infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti e tempestivamente attuati.

Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, i sistemi adottati dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sono sottoposti ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

I CONTRATTI DI APPALTO

La Società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto all'interno dei propri siti. Tale elenco è estraibile direttamente dal sistema gestionale (SAP).

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono attuate secondo quanto stabilito nel contratto con espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, D. Lgs. 81/2008, provvedendo, in particolare, a:

- 1) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*"; iii) acquisizione dei nominativi dei soggetti individuati quali preposti;
- 2) ottenere informazioni dettagliate dagli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici delle loro lavorazioni che possono impattare nell'ambiente in cui sono destinati ad

- operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e fornire informazioni specifiche in merito alla Società;
- 3) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - 4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
 - 5) predisporre un unico Documento Unico di Valutazione di Rischi per Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto;
 - 6) curare che nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro;
 - 7) verificare che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - 8) curare che nei contratti di appalto siano chiaramente definite sia le responsabilità in termine di gestione del lavoro (ad esempio, individuazione di un referente dell'impresa appaltatrice al quale i lavoratori della stessa, impiegati nelle attività in appalto, debbano rivolgersi per richieste di permessi, modalità di lavoro ecc.) sia la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto;
 - 9) impedire l'inizio dei lavori (e sospenderne lo svolgimento, laddove già avviati) laddove emergano situazioni di pericolo oppure nel caso in cui la documentazione fornita dall'appaltatore o subappaltatore non sia ritenuta idonea.

Per il caso in cui la Società sia committente di lavori nell'ambito di cantieri temporanei o mobili si applicano le disposizioni sui di cui agli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV); tra queste, è prevista la verifica del possesso (e mantenimento) da parte dell'appaltatore (e dell'eventuale subappaltatore) del titolo abilitante (*i.e.*, patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA).

Al fine di evitare situazioni di rischio, anche con riferimento a terzi, i siti e le aree circostanti sono – laddove possibile e opportuno – delimitati da cartellonistica ed eventuali sbarramenti fisici.

5. LE FATTISPECIE DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

5.1. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire il più possibile il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dovranno essere rispettati i seguenti principi comportamentali:

- a) è necessario rispettare gli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- b) la Società non impiega lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa prova di avvenuto invio;
- c) è vietato l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- d) è vietato utilizzare lavoro minorile e collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- e) è necessario assicurare la verifica della regolarità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed un monitoraggio periodico finalizzato a verificare la validità/scadenza dei permessi di soggiorno stessi.

5.2 Principi procedurali specifici

1) Instaurazione di rapporti di lavoro

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di condotte rilevanti o un coinvolgimento nella commissione del delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società:

- a) si assicura che tutti i lavoratori che prestano a proprio favore attività lavorative siano impiegati regolarmente, richiedendo documentazione specifica in fase di assunzione o prevedendo clausole contrattuali nei contratti con soggetti terzi (ad esempio, nei casi di distacco o somministrazione lavoro);
- b) nei contratti con soggetti terzi per la fornitura di prestazioni lavorative (ad esempio contratti di distacco o di somministrazione), prevede clausole contrattuali concernenti:
 - la garanzia da parte del fornitore della prestazione lavorativa che nell'ambito delle attività di assunzione di dipendenti stranieri e di successiva gestione delle

risorse umane sono state eseguite tutte le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti in tema di immigrazione;

- la manleva a favore della Società affinché quest'ultima sia liberata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la controparte utilizzi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno;

2) Affidamento di attività in appalto

Nell'affidamento in appalto di servizi a favore della Società, oltre a quanto indicato sopra al Capitolo 4, vengono adottati ulteriori presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società richiede che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- a) la garanzia da parte dell'appaltatore (anche tramite la richiesta di specifica documentazione) di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- b) l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società (in modo che gli stessi siano muniti di tesserino identificativo) e a comunicare con almeno tre giorni di preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo; in caso di documentazione scaduta non è consentito l'accesso ai siti di Tirreno Power;
- c) l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio, ogni tre mesi) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- d) la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori e si svolgere verifiche sull'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, svolge le seguenti attività:

- verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia) sul rispetto dei principi generali e speciali contenuti nella presente Parte Speciale, nonché sulle procedure operative adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valutandone periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto;
- proposizione ai soggetti competenti di TP di eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- collaborazione alla predisposizione e/o modifica delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da TP tra le funzioni preposte alla sicurezza;
- b) incontrare periodicamente il RSPP;
- c) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “*Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno/ U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Produzione/ Resp. U.O. Sicurezza e Adempimenti Ambientali	– Report sulla sicurezza contenente i dati relativi ai Siti della Società, le prove di evacuazione effettuate e gli infortuni verificatisi nel periodo di riferimento	Semestrale
	– Modifiche e/o integrazioni apportate alla politica sulla salute e sicurezza sul lavoro e al Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza.	Annuale
	– Variazioni della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. nomina del RSPP, medico competente ecc.).	Ad evento
	– Segnalazione sulle variazioni alla Politica della Sicurezza dei siti	Ad evento
	– Aggiornamenti in merito ai rinnovi e/o modifiche delle certificazioni in materia di sicurezza	Ad evento
	– Esiti rilevanti della riunione annuale <i>ex art. 35</i> , T.U. Sicurezza	Annuale
	– Aggiornamento del DVR	Ad evento
Direttore Persone e Organizzazione/ Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali	<ul style="list-style-type: none"> – Pianificazione di corsi di formazione organizzati nel periodo di riferimento. – Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio. 	<ul style="list-style-type: none"> Semestrale Annuale
Direttore Affari Legali e Societari / Resp. U.O. Societario	– Aggiornamenti sul sistema di deleghe e procure in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Ad evento
Tutti gli RSPP della Società (ognuno per il proprio ambito di riferimento)	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiornamento sui rischi concernenti l'attività aziendale e sulle misure di sicurezza adottate nel periodo di riferimento. – Protocolli attuati in considerazione di uno stato di emergenza che abbia diretto impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in 	Semestrale

	conformità alle disposizioni normative o parnormative tempo per tempo vigenti al riguardo	
Tutti i Medici Competenti della Società (ognuno per il proprio ambito di riferimento)	– Aggiornamento sulle visite mediche effettuate nel periodo di riferimento.	Annuale
Direttore Produzione/Capo Unità Produttiva (Centrale Vado Ligure, Centrale Torrevaldaliga Sud, Centrale Napoli, Settore Fonti Rinnovabili)	– Criticità emerse nel corso di visite ispettive da parte di Autorità pubbliche ed enti certificatori – Infortuni sul lavoro	Ad evento
Audit	– Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio previste nella presente Parte Speciale.	Semestrale
Direttore Produzione/Capo Unità Produttiva (Centrale Vado Ligure, Centrale Torrevaldaliga Sud, Centrale Napoli, Settore Fonti Rinnovabili); Direttore <i>Corporate Affairs</i> / Resp. U.O. Acquisti e, Servizi e <i>Security</i>	– Dichiarazione in merito alla conformità dei contratti d'appalto (stipulati da TP nel periodo di riferimento) alle prescrizioni di cui al T.U. 81/2008.	Semestrale

Con riferimento ai reati di “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, i Responsabili Interni operanti nelle relative Aree a Rischio trasmettono all’OdV i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno/ U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Personale e ICT/ Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali	– Elenco di cittadini extracomunitari assunti nel periodo di riferimento e descrizione delle procedure seguite.	Semestrale
Direttore <i>Corporate Affairs</i> / Resp. U.O. Acquisti, Servizi e <i>Security</i>	– Dichiarazione in merito alla conformità dei contratti di appalto e fornitura di servizi alla normativa in materia d'impiego di cittadini extracomunitari.	Semestrale
Direttore personale e ICT / Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali	– Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio.	Annuale
<i>Audit</i>	– Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio previste nella presente Parte Speciale.	Semestrale

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

PARTE SPECIALE 5)
DELITTI INFORMATICI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE

1. DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale:

- **Credenziali:** l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente *UserID* e *Password*).
- **Delitti in Violazione del Diritto d'Autore:** i reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto.
- **Delitti Informatici:** i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.
- **Documento/i Informatico/i:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (cfr. art. 1, co. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 – “Codice dell'amministrazione digitale”.
- **L.A.:** la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.
- **Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.
- **Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.
- **Sicurezza Informatica:** l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.
- **Virus:** programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

2. LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI AGLI ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES DEL DECRETO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale “5”, così come indicati agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un’unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono un non corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Aree a Rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l’altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

2.1 Le fattispecie dei Delitti Informatici (art. 24-*bis* del Decreto)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, introducendo tra l’altro, nel Decreto, l’art. 24-*bis* relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui all’art. 24-*bis* del Decreto.

- ***Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)***

L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l’alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha

diritto ad escluderlo”.

La pena è aumentata:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider backing*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali

protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto, “*al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di altri strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo*”.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy* Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si

applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- ***Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)***

Il reato di "estorsione informatica" punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*".

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse (art. 635-ter c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico*".

La pena è aumentata nelle seguenti ipotesi:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Questo delitto si distingue da quello dianzi analizzato poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblico interesse; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

Questo reato si realizza quando un soggetto “*mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*”.

La pena è aumentata nelle seguenti ipotesi:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis* c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o***

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, “*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*”.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)***

Questo reato si configura nei confronti di chiunque “*mediante le condotte di cui all'articolo 635-
quater [Danneggiamento di sistemi informatici o telematici] ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento*”.

La pena è aumentata nelle seguenti ipotesi:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica

utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

* * *

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per la Società.

2.1.2. Le tipologie dei delitti in violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L.A.)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE o da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE o da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter L.A.)***

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies L.A.)***

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-*bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies L.A.)***

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

3. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

Le principali Attività a Rischio che la Società ha individuato al proprio interno con riferimento ai Delitti Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore sono le seguenti:

1. Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
2. Utilizzo di *software* e banche dati;
3. Gestione del sito *internet*;
4. Gestione dei flussi informativi con la P.A.

Funzioni Aziendali a Rischio

Risultano potenzialmente coinvolte nelle Attività a Rischio sopra descritte le seguenti Funzioni Aziendali:

- a) Unità Organizzativa Trasformazione Digitale: la funzione in oggetto si presenta a rischio in considerazione delle attività di gestione dei sistemi informatici e in particolare relativamente all'implementazione di presidi informatici idonei ad impedire condotte illecite da parte degli utenti.

La funzione in oggetto si presenta inoltre a rischio in relazione alle licenze *software* ottenute per lo svolgimento delle attività aziendali.

La funzione in oggetto si presenta a rischio altresì relativamente alle attività di sviluppo di nuova tecnologia informatica (es. *software*) e al rischio che vengano violati diritti di proprietà intellettuale (es. diritti su *software*). L'attività si presenta a rischio anche in relazione alla possibilità che vengano sviluppati nuovi sistemi informatici in grado di interferire o violare sistemi informatici di soggetti terzi.

- b) Unità Organizzativa Affari Regolatori, Istituzionali e Comunicazione: l'attività in oggetto si presenta a rischio in considerazione della possibile violazione di diritti d'autore nello svolgimento di attività di comunicazione al pubblico nonché nella gestione dei contenuti del sito *internet*.

4. REGOLE GENERALI

4.1. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore.

La Società osserva a sua volta i seguenti adempimenti:

- fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi ed al rischio della commissione dei reati di cui all'artt. 24-*bis* del Decreto;
- regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione dei *server* e, in generale, delle proprie risorse informatiche;
- effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
- garantisce, anche attraverso idonei flussi autorizzativi, che le immagini utilizzate dalla Società a scopi pubblicitari siano liberamente utilizzabili, oppure siano di proprietà Tirreno Power ovvero la Società ne abbia acquisito i diritti di utilizzo;

- mantiene aggiornato un elenco dei presidi implementati a livello di sicurezza informatica;
- adotta strumenti, procedure e istruzioni operative al fine di assicurare un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti, tenuto conto della normativa applicabile, delle *best practice* e delle peculiarità della Società;
- i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dei presidi adottati dalla Società in ambito ICT e *cybersecurity* devono essere adeguatamente preparati e sensibilizzati in materia (anche tramite attività formativa/informativa);
- cura che ogni comunicazione dovuta nei confronti delle Autorità competenti sia tempestiva ed esaustiva.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei principi generali elencati nel precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le regole contenute nelle procedure adottate da Tirreno Power in ambito *ICT* e *cybersicurezza* nonché i principi specifici qui di seguito descritti.

1) *Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali*

2) *Utilizzo di software e banche dati*

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le Password, decifrare i file criptati, ecc.);
- installare o utilizzare strumenti *software* non autorizzati;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali salvo il caso in cui vengano effettuate con l'autorizzazione dell'ICT;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti e di terzi per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti e di terzi al fine di

impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;

- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione per finalità non connesse all'attività lavorativa;
- utilizzare strumenti informatici diversi da quelli in dotazione;
- accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;
- accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto;
- utilizzare *software*, immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi;

La Società a sua volta pone in essere i seguenti adempimenti:

- effettua l'analisi dei rischi e del livello di sicurezza dei sistemi informatici in uso e, anche in base agli esiti di questa, provvede a implementare le opportune tecnologie di sicurezza;
- informa adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi e sull'utilizzo delle password secondo gli standard internazionali;
- informa i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informa i Destinatari della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;

- imposta i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo (massimo 10 minuti), si blocchino automaticamente (tale presidio consiste, ad esempio, nella predisposizione del blocco automatico dello *screensaver*); fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete *internet*) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- dota la stanza dei server di dispositivi (chiavi o badge) che consentono l'accesso solo a specifiche funzioni aziendali e ditte in outsourcing con compiti in materia di sicurezza informatica e di pertinenza legata ad attività manutentive dei sistemi ed impianti ivi contenuti;
- protegge per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- disciplina l'*iter* autorizzativo per la richiesta e la conseguente applicazione di dispositivi informatici sulla rete aziendale;
- fornisce ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e *antivirus* e fa sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- adotta adeguate metodologie di controllo al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di più licenze rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi *software* (con meccanismi di blocco); in caso di tentativi di installazione di *software* illeciti, è previsto altresì un apposito *iter* di segnalazione;
- limita l'accesso alle aree ed ai siti *internet* particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- qualora sia necessario accedere alla rete informatica dall'esterno (il c.d. "accesso da remoto"), limita l'accesso alla rete informatica aziendale adottando e mantenendo sistemi di autenticazione coerenti rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/*outsourcer* nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo aziendale nonché nell'interconnessione/utilizzo dei

software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

I divieti e le regole sopra elencate sono richiamate nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione e attività formativa svolta nei confronti del personale.

3) Gestione del sito internet

- la Società verifica, attraverso controlli periodici, che sul sito *web* aziendale non vengano utilizzati materiali ottenuti in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore;
- la Società prevede, nei contratti con i Fornitori/Consulenti che la supportano nell'attività di *marketing* e aggiornamento del sito *web*, l'inserimento – oltre che, ovviamente, della Clausola 231 – di una clausola di manleva a favore della Società in caso di violazione di diritti di soggetti terzi.

4) Gestione dei flussi informativi con la P.A.

- La Società garantisce, tramite la formalizzazione di specifici presìdi,
 - i. la conservazione di tutta la corrispondenza intercorsa per via telematica con la Pubblica Amministrazione;
 - ii. misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche per via telematica, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
 - iii. misure di protezione dei documenti elettronici, attraverso, ad esempio, l'utilizzo della firma digitale;
- tutte le comunicazioni ufficiali alla Pubblica Amministrazione avvengono tramite l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata, in modo da avere traccia dei percorsi di invio e ricezione dei dati.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del Modello), i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale consistono nell'effettuare verifiche periodiche - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - sul rispetto dei principi di cui alla presente Parte Speciale e delle *policy* aziendali in materia di sicurezza informatica e tutela del diritto d'autore e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

A tale scopo, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “*delitti informatici*” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno/ U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
---	---	--------------------

Direttore Finanziaria e Trasformazione Digitale/Resp. U.O. Trasformazione Digitale	- Descrizione dei presidi informatici adottati dalla Società per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei dipendenti.	Semestrale
	- Adozione di piani di <i>business continuity</i> e <i>disaster recovery</i> .	Ad evento
	- Test effettuati nel periodo di riferimento per verificare l'efficacia dei sistemi di sicurezza informatica.	Semestrale
	- Segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente.	Ad evento
	- Descrizione di criticità evidenziate nel periodo di riferimento (es. installazione di <i>software</i> non autorizzati, accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze <i>server</i> , manomissione di dati ecc.).	Ad evento
<i>Audit</i>	- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio previste dalla presente Parte Speciale.	Semestrale
Direttore Persone e Organizzazione/ Resp. U.O. Sviluppo e Relazioni Sindacali	- Segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente e indicazione delle sanzioni disciplinari irrogate. - Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio.	Annuale

Con riferimento ai reati di “*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle relative Aree a Rischio trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno/U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore <i>Corporate Affairs</i> / U.O. Affari	- Descrizione dei presidi adottati nell'ambito dello sviluppo di campagne pubblicitarie (es. richiesta	Ad evento

Regolatori, Istituzionali e Comunicazione	di licenze per utilizzo d'immagini, composizioni musicali ecc.).	
Direttore Finanziaria e Trasformazione Digitale / Resp. U.O. Trasformazione Digitale	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dei presidi adottati nell'ambito della gestione delle licenze <i>software</i> e banche dati. - Controlli sull'utilizzo delle licenze <i>software</i> effettuate internamente o da fornitori esterni (audit) e segnalazione di eventuali criticità rilevate. 	Annuale
Direttore Persone e Organizzazione / Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio. 	Annuale
<i>Audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio previste dalla presente Parte Speciale. 	Semestrale

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

PARTE SPECIALE 6)
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(e profili di transnazionalità)

1. LE FATTISPECIE DI REATO

La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto l'art. 24-ter (di seguito i “**Delitti di Criminalità Organizzata**”) ampliando la lista dei Reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*” di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso*” di cui all'art. 416-bis c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416-ter c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto che si ritengono *prima facie* rilevanti per la Società e previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p.

- ***Associazione per delinquere (art 416 c.p.)***

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se gli associati compiono un solo reato. Lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);

esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi

e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

- ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art 416-bis c.p.)***

L'art. 416 c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

* * *

Entrambi i reati sopra descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- 1) Selezione e assunzione del personale;
- 2) Selezione delle Controparti.

Funzioni Aziendali a Rischio

Risultano potenzialmente coinvolti nelle Attività a Rischio sopra descritte le seguenti Funzioni Aziendali:

- a) Unità Organizzativa Acquisti, Servizi e Security: la funzione in oggetto si presenta a rischio in considerazione delle attività di selezione dei consulenti, fornitori e, in generale, di tutte le Controparti i ed in particolare in relazione alle attività di accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità degli stessi.
- b) Unità Organizzativa Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione del personale dipendente e in particolare ai processi di accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei neoassunti.
- c) Unità Organizzative Ambiente e Sicurezza nei siti: la funzione in oggetto si considera a rischio in considerazione dei presidi posti in essere al fine di monitorare il flusso passaggio di persone (dipendenti ed esterni alla Società) in entrata e in uscita dai locali aziendali.
- d) Unità Organizzativa Amministrazione: la funzione in oggetto si presenta a rischio in considerazione delle attività di gestione della contabilità sociale e della corretta tenuta dei libri di legge e delle scritture contabili; la funzione in oggetto si presenta a rischio inoltre in considerazione delle attività di gestione e controllo degli adempimenti tributari e in particolare di verifica sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali.

3. REGOLE GENERALI

3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi disposti dalla Società.

In particolare, al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali e dei Dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione al Direttore Generale, all'Organismo di Vigilanza e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

1) Selezione e assunzione del personale

La Società seleziona il personale e i collaboratori sulla base di criteri di trasparenza, meritocrazia, professionalità e onorabilità. In particolare, la selezione del personale e dei collaboratori si basa sui seguenti parametri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati.

2) Selezione delle Controparti

Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con qualsiasi controparte contrattuale, tra cui Fornitori e Consulenti, la Società è dotata e applica efficaci procedure o policy aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.

A tal fine le procedure aziendali prevedono:

- la predisposizione di specifiche liste di consulenti, fornitori e altre Controparti con i quali siano già intercorsi rapporti contrattuali;
- la richiesta di informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico;
- l'inserimento di clausole contrattuali che prevedano la risoluzione immediata del rapporto nel caso di condanna di I° grado per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società.

Laddove per qualsivoglia ragione (ad esempio, per ragioni di improcrastinabile urgenza ovvero per ragioni di unicità del fornitore di un determinato prodotto) non vi fosse modo di seguire il previsto *iter* per l'avvio del rapporto con il fornitore, sarà necessario che tale deroga venga approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale e Dipendente, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

Si rimanda, altresì, ai principi specifici di comportamento previsti per l'Attività Strumentale "*Selezione delle Controparti e gestione dei relativi rapporti*", individuata nella Parte Speciale 1).

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti di Criminalità Organizzata e sugli ulteriori reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- b) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può incontrare:

- a) i Responsabili della funzione Affari Legali e Societari in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti Esponenti Aziendali o altri Destinatari per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari, tributari e fiscali, etc.)
- b) i Responsabili della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione degli adempimenti fiscali che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale;

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “reati associativi” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno/ U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Persone e Organizzazione /Resp.U.O. Persone e Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazione di denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di dipendenti. - Indicazione delle nuove assunzioni e delle eventuali criticità eventualmente emerse. 	Ad evento Ad evento con segnalazione di eventuale criticità
Direttore <i>Corporate Affairs</i> / Resp. U.O. Acquisti, Servizi e <i>Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Report relativi ai contratti stipulati - Monitoraggio e aggiornamento effettuato sulla lista dei fornitori, consulenti e partner commerciali già qualificati secondo quanto previsto in procedura. - Segnalazione di denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di fornitori, consulenti e partner commerciali. 	Semestrale Ad evento
Direttore Affari Legali e Societari / Resp. U.O. Legale	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazioni di interferenze criminali nell'ambito delle attività aziendali. - Segnalazione di denunce a carico della Società per reati commessi da due o più dipendenti. 	Ad evento
Direttore Affari Legali e Societari / Resp. U.O. Legale Direttore <i>Corporate Affairs</i> / Resp. U.O. Acquisti, Servizi e <i>Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Revisione delle clausole contrattuali ex D.Lgs. 231/2001. 	Semestrale
Direttore Produzione/Capo Unità Produttiva	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione di accessi non autorizzati e/o giustificati presso gli uffici, i siti e/o i cantieri della Società. 	Semestrale

(Centrale Vado Ligure, Centrale Torrevaldaliga Sud, Centrale Napoli, Settore Fonti Rinnovabili)		
Direttore Persone e Organizzazione/ Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali	– Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio.	Annuale
<i>Audit</i>	– Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio previste nella presente Parte Speciale.	Semestrale

**PARTE SPECIALE 7)
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie di reato per le quali l'art. 25-bis.1 prevede la responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi, applicando la sanzione pecuniaria.

La descrizione è limitata alle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione alla realtà organizzativa ed operativa di Tirreno Power.

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

Salva l'applicazione degli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. I delitti sopra indicati sono punibili purché siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

In considerazione dell'oggetto sociale di Tirreno Power, l'attività della Società non presenta particolari aree di vulnerabilità in relazione alla commissione dei reati considerati nella presente sezione della Parte Speciale, salvo che per **l'attività di acquisto dei pezzi di ricambio** legato al rischio di acquistare beni realizzati da altri usurpando un titolo di proprietà industriale altrui o in violazione dello stesso.

Funzioni Aziendali a Rischio

Risultano potenzialmente coinvolte nell'Attività a Rischio sopra descritta le seguenti Funzioni Aziendali:

- a) Unità Organizzativa Affari Regolatori, Istituzionali e Comunicazione: la presente funzione si presenta a rischio in relazione alla possibilità che, nello svolgimento delle attività di comunicazione, vengano diffuse notizie false e/o denigratorie sui *competitors* al fine di turbare la loro attività industriale;
- b) Unità Organizzativa Ingegneria e Sviluppo Progetti la presente funzione si presenta a rischio in considerazione della possibilità che nell'ambito delle attività di sviluppo di nuove opere ingegneristiche e di costruzione vengano usurpati diritti di proprietà industriale altrui (es. brevetti).
- c) Unità Organizzativa Acquisti, Servizi e Security: la presente funzione si presenta a rischio in considerazione della possibilità che nell'ambito dei processi di approvvigionamento di beni vengano acquistati prodotti contraffatti.

3. PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari del presente Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati qui considerati.

Nell'espletamento delle attività aziendali è espressamente vietato a chiunque porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare, valgono i seguenti principi:

- ogni qualvolta la Società svolga attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale o intellettuale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie o modelli coperti da brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale già depositati), è necessario svolgere una previa verifica su precedenti diritti già registrati a nome di terzi;
- nei contratti di acquisto di un prodotto necessario per lo svolgimento della propria attività, la Società dovrà accertare che, nella produzione e commercializzazione dello stesso, non sia stato violato alcun diritto di proprietà industriale spettante a terzi;
- richiedere preventivamente al soggetto titolare del diritto di proprietà industriale eventualmente già esistente il consenso scritto a poter realizzare ed utilizzare prodotti con caratteristiche e funzioni simili a quelli del soggetto a cui appartengono;
- è fatto divieto di utilizzare segreti aziendali altrui;
- è fatto divieto di diffondere notizie e/o apprezzamenti su di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 25-his.1 del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto;
- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello e, in particolare, attivarsi nel caso la Società riceva una contestazione di tipo penale per un fatto commesso dai Destinatari ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “reati contro l'industria e il commercio” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno /U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Produzione/Resp. U.O. Ingegneria e Sviluppo Progetti	– Descrizione di nuovi progetti per i quali verranno avviate registrazioni di brevetti industriali.	Annuale
Direttore Affari Legali e Societari / Resp. U.O. Legale	– Elenco dei brevetti registrati a nome della Società. – Predisposizione / revisione di clausole contrattuali che tutelino la Società dal rischio di acquisto di prodotti contraffatti (es. clausole di manleva, garanzie ecc.). – Descrizione del processo di gestione dei marchi e dei brevetti registrati / da registrare e segnalazione di eventuali criticità.	Annuale

Direttore <i>Corporate Affairs/</i> U.O. Affari Regolatori, Istituzionali e Comunicazione	– Invio della Rassegna Stampa Societaria contenente segnalazioni di eventuale criticità.	Giornaliero
Direttore Persone e Organizzazione/ Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali	– Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio.	Annuale
<i>Audit</i>	– Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 delle presente Parte Speciale.	Annuale

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

**PARTE SPECIALE 8)
REATI AMBIENTALI**

1. DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale, qui di seguito indicate:

- **Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni.
- **CER:** codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- **CSC:** concentrazioni soglia di contaminazione.
- **CSR:** concentrazioni soglia di rischio.
- **Deposito Temporaneo:** il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.
- **Detentore di Rifiuti:** il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- **Discarica:** area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all’art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” richiamato dall’art. 182 Cod. Amb.).
- **Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

- **Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.
- **ISO 14001:** norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale.
- **Miscelazione di Rifiuti:** unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.
- **Produttore di Rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
- **Reati Ambientali:** i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto.
- **REN:** Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti introdotto dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che ha superato il SISTRI e previsto tale nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti².
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- **Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

² In attesa che vi sia maggiore chiarezza rispetto all'applicabilità del nuovo Registro (REN) e alle *best practice* in materia, si sono mantenuti i principi applicabili durante la vigenza del SISTRI.

2. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati Ambientali. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-*undecies*.

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-*undecies*, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di Reati Ambientali.

Reati Ambientali di cui all'art. 25 *undecies* previste dal Codice Penale

- ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

L'art. 452-*bis* c.p. punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata se l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

- ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

L'art. 452-*quater* c.p. punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

- ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

L'art. 452-*quinquies* c.p. prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- ***Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)***

L'art. 452-*sexies* c.p. prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la punizione di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, traferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- ***Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)***

L'art. 452-*octies* c.p. prevede, che quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)***

L'art. 727-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2);
- c) di chi, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (comma 3).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)***

L'art. 733-*bis* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n.

90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l’“Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”.

- ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)***

È punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Reati Ambientali di cui all’art. 25-undecies previsti dal Codice dell’Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006)

- ***Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (Art. 137 Cod. Amb.)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- apertura, effettuazione o mantenimento di scarichi di acque reflue senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell’autorizzazione o dell’Autorità;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite di emissione;

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite previsti dal Cod. Amb. oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dalle Autorità competenti;
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili.

e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- ***Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Cod. Amb.)***

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente articolo sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

- ***Omessa bonifica dei siti contaminati (Art. 257 Cod. Amb.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni

soglia di rischio (“CSR”), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione (“CSC”) e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

- ***Mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb (Art. 257 Cod. Amb.)***

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Cod. Amb.)***

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che: non effettuano o la effettuano in modo incompleto o inesatto la comunicazione annuale dei rifiuti (MUD), omettono la tenuta (o incompleta tenuta) dei registri di carico e scarico rifiuti, effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. In particolare, l'art. 25-undecies richiama il comma 4, secondo periodo della disposizione in oggetto. Pertanto, la responsabilità in ambito 231 può sorgere (ed è punita secondo la disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici) in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- ***Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Cod. Amb.)***

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorchè vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259³, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

³ Si specifica che, nonostante il regolamento CEE dell'1 febbraio 1993, n. 259 venga ancora richiamato dal Cod. Amb., esso è invero ormai superato dal Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis Cod. Amb.)***

L'art. 260-*bis* punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

Si precisa, tuttavia, che il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ("RENTRI", introdotto dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha superato il SISTRI che (ancorché ancora richiamato dalla norma in oggetto) risulta eliminato⁴.

- ***Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti (Art. 279 Cod. Amb.)***

È punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati Ambientali di cui all'art. 25-*undecies* previsti dalla L. n. 549/1993

⁴ In considerazione del fatto che le disposizioni legislative ad opera delle quali è avvenuta tale sostituzione non hanno provveduto né a modificare l'articolo in oggetto né a introdurre sanzioni che facciano riferimento al RENTRI, il riferimento a tale fattispecie è stato mantenuto nel presente Modello a titolo meramente prudenziale.

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (Legge 549/1993) sono invece punite l'impiego, la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies previsti dalla L. n. 150/1992

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies previsti dal D. Lgs. n. 202/2007

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato se da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

*** **

- ***Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis Cod. Amb.)***

La norma sanziona chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.

Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, la cornice edittale applicabile è più severa.

Il responsabile sarà tenuto, inoltre, al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto in esame è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

In tale circostanza, il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata sarà responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicheranno altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*i.e.* sanzioni interdittive).

Tale fattispecie di reato non è stata ancora espressamente introdotta nel catalogo dei reati presupposto *ex* D.Lgs. 231/2001. Potrebbe assumere comunque rilevanza in tale ambito, in considerazione del richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 esplicitamente contenuto all'interno del comma 3, dell'art. 256-*bis* del Codice dell'Ambiente.

3. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

Le Attività a Rischio che la Società ha individuato al proprio interno relativamente ai Reati Ambientali sono le seguenti:

- 1) Esercizio (produzione energia) e manutenzione degli impianti;
- 2) Scarico delle acque;
- 3) Gestione dei rifiuti;
- 4) Impatto su biodiversità;
- 5) Gestione delle sostanze pericolose;
- 6) Gestione delle emissioni in atmosfera.

Funzioni Aziendali a Rischio

Risultano coinvolti nelle Attività a Rischio sopra elencate gli Organi Sociali e le Funzioni Aziendali qui di seguito indicati:

- a) Consiglio di Amministrazione: tale organo si considera a rischio poiché definisce la politica adottata dalla Società
- b) Unità Organizzativa Sostenibilità e Ambiente: la funzione si presenta a rischio in relazione al monitoraggio delle novità e degli adempimenti normativi da porre in essere in materia ambientale.
- c) Unità Organizzativa Trasformazione Digitale: la funzione in oggetto si configura a rischio in relazione allo smaltimento di rifiuti speciali (toner, rifiuti elettronici e informatici).
- d) Unità Organizzativa Organizzazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali: la funzione si presenta a rischio in relazione alle attività di formazione, informazione e sensibilizzazione del personale dipendente in materia ambientale.
- e) Unità Organizzativa Acquisti, Servizi e Security: la funzione si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione dei fornitori di servizi relativi alla gestione dei rifiuti (es. raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti ecc.).
- f) Unità Organizzativa Ingegneria e Sviluppo Progetti: la funzione si presenta a rischio in relazione alla trasmissione alle funzioni e/o alle autorità competenti di informazioni tecniche concernenti l'impatto ambientale degli impianti di nuova progettazione/costruzione.
- g) Capo Unità Produttiva (Vado Ligure, Torrevaldaliga, Napoli e Settore Fonti Rinnovabili): la figura in oggetto si presenta a rischio in considerazione delle

responsabilità assegnate nella gestione delle tematiche ambientali concernenti la specifica centrale elettrica.

- h) Unità Organizzative Esercizio Impianti, Manutenzione: la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione all'adempimento delle procedure aziendali e all'utilizzo corretto di tutti i presidi adottati dalla Società per prevenire i rischi di impatto ambientale.
- i) Unità Organizzativa Sicurezza, Adempimenti ambientali e Qualità e unità dei singoli siti aventi responsabilità in materia di Ambiente: la funzione e le figure in oggetto si presentano a rischio in relazione alla gestione delle tematiche ambientali riguardanti ciascuno la specifica unità di competenza. Inoltre, la funzione in oggetto si configura a rischio poiché alla stessa è demandata l'attuazione della politica ambientale, il coordinamento delle attività previste dal SGA e la gestione delle tematiche ambientali.

4. PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Introduzione

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*undecies*, Tirreno Power ha deciso di dotarsi di una Parte Speciale relativa ai Reati Ambientali.

In via preliminare, si sottolinea che le Centrali termoelettriche di Vado Ligure, Torrevadalinga e di Napoli Levante sono dotate di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) ambiente e sicurezza idoneo a garantire gli strumenti e i mezzi per l'attuazione della politica ambientale dei siti, la quale definisce gli obiettivi e gli impegni finalizzati a conseguire un costante miglioramento ambientale. Tale Sistema di Gestione Integrato è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e, relativamente ai siti di Napoli e Torrevadalinga Sud, registrato EMAS.

Sia la norma UNI EN ISO 14001 sia il Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS) prevedono come prerequisito il rispetto della normativa ambientale vigente.

La Società ha individuato i soggetti responsabili per l'ambiente ed è dotata di una serie di procedure aziendali relative al Sistema di Gestione Integrato. Il SGI è basato sulla norma ISO 14001, richiamandone tutti i requisiti; relativamente ai siti registrati EMAS viene inoltre pubblicata annualmente una Dichiarazione Ambientale relativa ad ogni impianto nella quale vengono riportate le informazioni più rilevanti in merito agli aspetti e impatti ambientali.

I controlli sul SGA vengono effettuati tramite audit periodici di terza parte da un organismo verificatore ambientale esterno e accreditato, nonché audit interni effettuati anch'essi con frequenza annuale.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'espletamento delle Attività a Rischio sopra individuate.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di far sì che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di TP – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella Parte Speciale stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- b) all’OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell’espletamento di tutte le Attività a Rischio individuate relativamente ai Reati Ambientali, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari – con riferimento alle rispettive attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- 1) Codice Etico;
- 2) regolamenti e procedure adottate da TP in tema di qualificazione e selezione dei Fornitori e Appaltatori;
- 3) il manuale del SGI e le procedure e istruzioni operative adottate dalla Società – ovvero dalle singole unità produttive – in relazione al Sistema di Gestione Integrato o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo;
- 4) linee guida, procedure ed istruzioni operative concernenti la progettazione, costruzione, esercizio di impianti, reti di distribuzione e infrastrutture correlate (ad esempio in relazione alla identificazione, descrizione e valutazione di tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

4.3 Principi procedurali specifici

Si provvede qui di seguito a descrivere gli aspetti più rilevanti del Sistema certificato di Gestione Ambientale che è adottato dalla quasi totalità delle Unità produttive della Società.

A) La politica ambientale delle Unità Produttive

La politica ambientale dei singoli siti produttivi deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve indicare gli obiettivi strategici ed i principi di azione a tutela dell’ambiente. Più nel dettaglio la stessa deve:

- essere appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione, compresi la natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi;
- costituire un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali;

- comprendere un impegno alla protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento e al miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le prestazioni ambientali;
- includere un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali;
- fornire il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali;
- essere documentata, attuata e mantenuta attiva;
- essere comunicata a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa;
- essere disponibile al pubblico.

B) Il processo di pianificazione

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al precedente paragrafo A, la singola Unità Produttiva a cui è stato delegato tale processo), nell'ambito del processo di pianificazione, provvede alla:

- *Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali*

A tal riguardo la Unità Produttiva individua e valuta tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività (es. emissioni in atmosfera, scarichi in acqua e nelle reti fognarie, gestione dei rifiuti, etc.) con riferimento agli aspetti generati nelle diverse condizioni (es. condizioni normali, manutenzione ordinaria e straordinaria, situazioni incidentali o di emergenza, etc.) al fine di determinare quelli che hanno o possano avere un impatto significativo sull'ambiente.

La Società assicura che gli aspetti identificati vengano elencati in un registro oggetto di periodico aggiornamento.

- *Analisi del contesto*

L'analisi del contesto è un'attività propedeutica alla corretta impostazione del Sistema di Gestione in quanto consente di individuare i fattori interni ed esterni più importanti che possono influenzare - positivamente o negativamente - il modo in cui ogni singolo Sito gestisce i pericoli, i rischi, gli aspetti ambientali e le prestazioni energetiche derivanti dalla propria attività in grado di condizionare la capacità dell'organizzazione di raggiungere gli obiettivi.

- *Individuazione delle prescrizioni di legge*

La Unità Produttiva identifica e registra le prescrizioni di legge e similari, nonché gli impegni assunti dalla stessa e ne verifica costantemente la corretta applicazione.

- *Determinazione degli obiettivi e dei relativi programmi di attuazione*

La Unità Produttiva, coerentemente con quanto stabilito dalla politica ambientale, persegue obiettivi ambientali concernenti, a titolo esemplificativo: i) la riduzione dei rischi del verificarsi di

eventi suscettibili di determinare conseguenze negative sotto il profilo ambientale; ii) la riduzione degli impatti individuati sulle varie componenti dell'ambiente; iii) la riduzione dei Rifiuti prodotti; iv) la promozione di pratiche ambientali sostenibili presso fornitori e appaltatori; v) la definizione di procedure di emergenza ambientale per il contenimento degli effetti in caso di incidenti; vi) la formazione sulle tematiche ambientali.

Una volta stabiliti gli obiettivi, la Unità Produttiva definisce un programma al fine di garantirne il conseguimento. Tale programma dovrà includere l'individuazione di responsabilità, mezzi e tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi.

C) Informazione, formazione, definizione e conservazione della documentazione ambientale

- *Informazione e formazione*

La comunicazione della politica ambientale di sito, delle procedure, della normativa di settore e del Modello 231, a tutti coloro che lavorano in azienda e anche ai collaboratori esterni è un elemento fondamentale affinché costoro siano consapevoli delle norme (legislative e aziendali) da rispettare. La comunicazione potrà avvenire con gli strumenti che la Società riterrà più opportuni tra cui il sito intranet aziendale o comunicazioni interne o esterne mirate.

Tutti coloro che sono coinvolti in attività con rilevanza nel settore ambientale devono essere destinatari di interventi di formazione (da definirsi in base alle necessità formative individuate con riferimento ai profili ambientali rilevati in azienda) mirati alla consapevolezza dell'importanza della conformità dei loro comportamenti alla politica ambientale ed alle relative procedure di attuazione, come pure dell'importanza degli aspetti ambientali significativi per l'impresa.

La Unità Produttiva identifica ed attua misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto della politica e degli obiettivi ambientali;
- conosca le interazioni con l'ambiente legate alla propria attività ed i vantaggi ambientali connessi al buon operare;
- comprenda e condivida le esigenze dettate dall'adozione del Sistema di Gestione Integrato in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità all'interno della Società;
- conosca le conseguenze ambientali derivanti da eventuali deviazioni dalle procedure operative approvate;

- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

- *Definizione e conservazione della documentazione ambientale*

Fermo restando che i principi specifici contenuti nella presente Parte Speciale non intendono sostituirsi in alcun modo alle procedure aziendali adottate dalle Unità Produttive in tema di SGA, la Unità Produttiva provvede ad adottare procedure ed istruzioni operative che prevedano, a titolo esemplificativo:

- la definizione formale dei compiti e delle responsabilità in materia ambientale;
- l'identificazione, valutazione e controllo degli aspetti ambientali rilevanti;
- l'identificazione e registrazioni delle prescrizioni di legge applicabili in materia ambientale;
- la gestione delle emergenze e degli eventi accidentali;
- la gestione degli appalti d'opera e servizi;
- il controllo delle attività aziendali, incluse le operazioni di manutenzione e verifica di attrezzature e strumentazioni aventi influenza sul SGA;
- la gestione dei Rifiuti, degli scarichi e delle emissioni in atmosfera.

In relazione alle suddette procedure ed istruzioni operative, la Società ne assicura una corretta archiviazione e disponibilità nei luoghi dove si svolgono le funzioni e operazioni essenziali della gestione ambientale e inibisce l'uso di documentazione superata.

D) L'attività di monitoraggio

È compito della Unità Produttiva sorvegliare sistematicamente la conformità della propria azione alle esigenze stabilite dalla politica e programma ambientale, ai requisiti stabiliti per l'attuazione ed il funzionamento del SGI, nonché alle prescrizioni legali, alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità amministrative ed agli impegni derivanti da accordi liberamente sottoscritti o ad eventuali standard adottati.

Ciascun Esponente Aziendale è tenuto proattivamente a dare il proprio contributo per l'individuazione di eventuali "non conformità" (i.e. non conformità normativa, non corretta valutazione degli aspetti, responsabilità non chiaramente definite, carenza di addestramento, etc.). La Unità Produttiva pianifica ed esegue audit di conformità al Sistema di Gestione Integrato; in caso di registrazione di non conformità, la Società è tenuta ad accertarne, nel più breve tempo possibile, le cause e stabilire un piano per attuare interventi correttivi.

L'efficacia delle azioni correttive deve essere monitorata fino al compimento.

E) Il riesame

L'Unità Produttiva, attraverso il Responsabile della Direzione a ciò deputato in base alle disposizioni contenute nel Manuale SGI, sottopone ad un riesame periodico il suddetto sistema, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli esiti di tale attività di riesame potranno determinare tra l'altro delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi A) e B);
- struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di sistema gestione ambientale;
- ogni altro elemento rilevante del Sistema di Gestione Integrato.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

* * *

Fermo restando il completo richiamo di tale Parte Speciale al Sistema di Gestione Integrato, i cui aspetti più rilevanti sono stati finora descritti, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici applicabili a Tirreno Power direttamente inerenti all'attività svolta dalla medesima e volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

1) Nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione degli impianti, l'Unità Produttiva:

- a. trasmette periodicamente ovvero mette a disposizione delle competenti autorità – sulla base della disciplina applicabile – i dati ambientali rilevati al fine di consentirne il costante controllo;
- b. effettua e aggiorna periodicamente il censimento delle informazioni collegate alle tematiche sulla biodiversità, quali, ad esempio, consistenze e vincoli delle aree protette, delle aree ad alto valore per la biodiversità, delle specie protette situate all'interno o in prossimità degli impianti e relativi progetti di tutela (ove previsti);
- c. effettua periodicamente – anche tramite il ricorso a personale specializzato – l'aggiornamento del censimento ed il monitoraggio e la valutazione dello stato di conservazione dell'amianto, laddove ancora presente, e prosegue nell'attività di rimozione dello stesso.

Per l'esercizio degli impianti termoelettrici è prevista l'Autorizzazione Integrata Ambientale che comprende, l'autorizzazione alle emissioni in aria, in acqua e per la gestione dei rifiuti. L'*iter* per l'ottenimento dell'AIA è seguito dall'U.O. Sostenibilità e Ambiente che supporta la Centrale per gli aspetti procedurali e ambientali. Una volta ottenuta l'AIA essa è gestita dalla Centrale e la

responsabilità per il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di legge è del Responsabile Interno delle Unità Produttive, con l'ausilio della U.O. Sicurezza e Adempimenti Ambientali.

Al fine di evitare situazioni di rischio, anche con riferimento a terzi, i siti e le aree circostanti sono – laddove possibile e opportuno – delimitati da cartellonistica ed eventuali sbarramenti fisici.

2) Nell'ambito delle attività di scarico delle acque, l'Unità Produttiva:

- a. adotta una gestione nel rispetto delle prescrizioni normative;
- b. verifica che siano disponibili le mappe degli scarichi e che in relazione alle stesse siano posti in essere controlli periodici sul possesso delle autorizzazioni e sulla loro vigenza;
- c. adotta procedure che definiscono ruoli, responsabilità e attività di controllo (gestionali e analitici) sul rispetto dei limiti e delle altre prescrizioni autorizzative, nonché le azioni da intraprendere in caso di criticità (es. malfunzionamento dei sistemi di controllo o superamento dei limiti consentiti, etc.);
- d. effettua la (o vigila sull'effettuazione da parte di terzi della) registrazione e conseguente conservazione di tali controlli;
- e. prevede specifiche procedure per la gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti o per la gestione di bonifiche di siti già contaminati, le quali regolino in particolare:
 - la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;
 - controlli sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di bonifica;
 - la richiesta, l'ottenimento e la conservazione del certificato di avvenuta bonifica o dell'autocertificazione;
 - il riesame periodico e l'eventuale revisione della stessa procedura a valle del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza.

3) Nell'ambito della Gestione dei rifiuti, l'Unità Produttiva:

- a. adotta una gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla ottimizzazione della produzione e al recupero degli stessi;
- b. definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie Rifiuti;
- c. provvede alla classificazione dei Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e a tal fine:
 - prevede linee guida/procedure che contengano indicazioni per la corretta caratterizzazione dei Rifiuti prodotti e il controllo dei relativi certificati di analisi,

- la valutazione delle evidenze riportate, la conservazione della relativa documentazione;
- informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di Rifiuti;
- d. garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei Rifiuti). A tal fine provvede a riportare in apposite procedure e istruzioni operative:
- le istruzioni per la tenuta e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
 - i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;
 - in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, le indicazioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
 - i controlli periodici sulla correttezza dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
 - la segnalazione che le unità operative sono tenute ad effettuare nei confronti delle direzioni competenti e dell'Organismo di Vigilanza su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- e. garantisce che ogni unità produttiva iscritta al REN, ove applicabile, gestisca i Rifiuti nel pieno rispetto della normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità e immetta nel sistema REN informazioni corrette e veritiere;
- f. garantisce che le procedure aziendali relative alla Gestione dei Rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti anche in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- g. vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti, anche laddove affidati a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti.

Per lo smaltimento e il trasporto dei c.d. **Rifiuti Speciali** l'Unità Produttiva rispetta il seguente P'iter:

- verifica la validità delle autorizzazioni, sia dei trasportatori, sia degli impianti di destinazione, sia degli intermediari;

- verifica che tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione del rifiuto siano regolarmente iscritti al REN, ove applicabile, ed in possesso delle relative autorizzazioni valide ed efficaci;
- verifica la corrispondenza degli automezzi alle autorizzazioni, per tipologia di rifiuto e targhe dei mezzi;
- verifica, per i trasporti soggetti alla normativa ADR, che la spedizione sia conforme a quanto richiesto dalla normativa ADR anche avvalendosi della collaborazione di un Consulente ADR per il trasporto di merci pericolose, ai sensi del D.Lgs. 35 del 27/01/2010;
- esegue le registrazioni sul REN, ove applicabile;
- compila il formulario di identificazione del rifiuto, raccoglie la firma dell'autista e consegna copia cartacea allo stesso trattenendo l'originale (prima copia FIR);
- verifica ed archivia la quarta copia del FIR (mediante il *software* WASTE) a conferma dell'avvenuta consegna del rifiuto all'impianto di destinazione;
- aggiorna il registro di carico/scarico dei rifiuti e le giacenze su WASTE.

Non è consentita, in nessun caso, l'effettuazione del trasporto all'impianto di destinazione del rifiuto se le precedenti condizioni non sussistono tutte contemporaneamente.

Il trasporto viene effettuato mediante trasportatori autorizzati e lo smaltimento/recupero presso impianti in possesso di autorizzazione.

I fornitori, per essere chiamati a presentare offerta, devono risultare qualificati per il servizio richiesto. L'azione di pre-qualifica prevede che il fornitore presenti all'U.O. Acquisti la documentazione attestante la qualificazione.

L'amianto deve essere smaltito attraverso contratti stipulati con ditte specializzate.

Per lo smaltimento e il trasporto dei **rifiuti rinvenuti dalla normale attività di ufficio** l'Unità Produttiva rispetta il seguente *iter*.

Nell'ambito delle attività d'ufficio, l'Unità Produttiva è dotata di un sistema di gestione dei rifiuti orientato alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. A tal fine, l'Unità Produttiva:

- i. definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Società (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali toner e materiale elettronico e informatico);

- ii. provvede alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Con particolare riferimento ai rifiuti elettronici e informatici, la Società:
 - istituisce e tiene costantemente aggiornato il registro dei materiali elettronici e informatici in disuso;
 - conserva e archivia i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti elettronici e informatici ricevuti dai fornitori dei servizi di gestione degli stessi.
- iii. informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- iv. affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori di servizi in *outsourcing*.

4) Nell'ambito dell'affidamento in appalto delle attività di Gestione dei Rifiuti (intermediazione, trasporto e recupero/smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico, la Società:

- a) affida le attività di intermediazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali. A tal riguardo, in particolare la Società verifica che:
 - i requisiti dei soggetti, inseriti nel comparto delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione di Rifiuti, siano sottoposti a monitoraggio e aggiornamento;
 - in sede di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di smaltimento o recupero di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di Rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (c) la tipologia di attività di smaltimento o recupero per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (d) la localizzazione dell'impianto;
 - in fase di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di trasporto di Rifiuti alle imprese autorizzate, sia verificata: la validità e la tipologia dell'iscrizione all'albo; la tipologia e la targa dei mezzi; i codici CER autorizzati;
- b) prevede specifiche procedure per l'eventuale spedizione di Rifiuti verso eventuali destinazioni estere;
- c) vigila sulla corretta gestione dei Rifiuti prevedendo che le unità operative segnalino eventuali irregolarità alle Direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, al fine di

porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale, oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle Autorità competenti;

- d) in relazione alla gestione dei Depositi Temporanei, prevede specifiche linee guida/procedure idonee a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei Rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. In particolare, assicura che:
- il Deposito Temporaneo venga effettuato per tipologie omogenee di Rifiuti e nel rispetto delle relative norme di legge;
 - che siano adottati presidi – anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi *ad hoc* - idonei a garantire il costante monitoraggio dei Rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti - presso i centri di smaltimento o recupero;
- e) nei contratti con tutti i terzi incaricati di una qualsiasi attività connessa alla gestione dei Rifiuti di TP, devono essere redatti per iscritto e devono contenere clausole a tutela di TP che prevedano: (a) la garanzia da parte dei fornitori di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, (b) dichiarazioni in merito al rispetto del Modello organizzativo di TP, (c) clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello Organizzativo di TP, (d) obblighi per i fornitori/appaltatori/subappaltatori di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.

5) Nell'ambito della misurazione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera, l'Unità Produttiva (Centrali Termoelettriche):

- a) prevede specifiche procedure relative alle emissioni in atmosfera che contemplino:
- la registrazione dei valori delle emissioni, di quanto previsto dalle autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto, affinché sia costantemente monitorato il livello emissivo di ciascuna Unità Produttiva e l'osservanza dei limiti di emissioni previste nelle autorizzazioni;
 - la registrazione, dei valori meteorologici e dei valori registrati dalle reti di rilevamento della qualità dell'aria, ove applicabile;
 - la gestione degli eventi accidentali, guasti e malfunzionamenti, prevedendo ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione alle autorità competenti;
 - la trasmissione o messa a disposizione delle autorità competenti dei dati delle emissioni registrati, con le modalità previste nelle pertinenti autorizzazioni, al fine di consentire un adeguato controllo.

6) Nell'ambito del trasporto marittimo di materiali e macchinari, di combustibili, di reagenti funzionali per l'esercizio degli impianti e di rifiuti o sottoprodotti, la Società:

- a) affida le attività di trasporto marittimo ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali di selezione e monitoraggio dei vettori finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale del processo di trasporto marittimo. Tali procedure, in particolare, prevedono:
- valutazioni preventive degli armatori e delle caratteristiche tecniche e gestionali delle navi;
 - verifiche preventive delle certificazioni delle navi e della loro performance qualitativa;
 - ispezioni a campione sulle navi secondo standard internazionali.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle Attività a Rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali la Società disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV deve avere accesso alle risultanze degli *audit* Ambientali espletati nonché deve essere informato nelle occasioni di seguito indicate:

- risultati delle ispezioni/verifiche da parte degli enti certificativi dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni;
- risultati di ispezioni/verifiche da parte di *audit* interni;
- risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni;
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito della attività ed in particolare nel caso di superamento delle soglie previste dalla normativa e/o dalle autorizzazioni in essere e indicazioni delle modalità di gestione della situazione;
- eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- denunce, esposti formulati contro la Società e successivi sviluppi di eventuali conseguenti procedimenti.

L'OdV inoltre con specifico riferimento alla formazione del personale controlla l'effettività della formazione e l'uniformità della formazione presso i vari siti produttivi.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “*reati ambientali*” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza ad evento e di report periodici – i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno /U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore <i>Corporate Affairs</i> / Resp. U.O. Sostenibilità e Ambiente/ Resp. U.O. Sicurezza, Adempimenti Ambientali e Qualità	<ul style="list-style-type: none"> - Report sul processo di richiesta e modifica delle autorizzazioni ambientali (es. rinnovo autorizzazione AIA). - Aggiornamenti in merito all'ottenimento, il rinnovo o la modifica delle certificazioni ambientali. - Segnalazione su rinnovo e/o modifica della Politica. 	Annuale Ad evento Ad evento
Direttore Produzione/ Resp. U.O. Sicurezza e Adempimenti Ambientali e Qualità	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazioni ricevute in merito a tematiche ambientali (es. segnalazioni di violazioni di procedure interne ecc.). - Modifiche organizzative (es. nomina di nuovi responsabili). 	Ad evento Ad evento
Direttore Produzione/Capo Unità Produttiva (Centrale Vado ligure, Centrale Torvaldliga Sud, Centrale Napoli, Settore Fonti Rinnovabili)	<ul style="list-style-type: none"> - Riesame del Sistema di Gestione Integrato, determinazione degli obiettivi aziendali e pianificazione della attività da porre in essere - Trasmissione dei verbali con le risultanze degli audit ambientali effettuati con le modalità previste dal SGA. - Dichiarazione ambientale, ove applicabile, prevista dal SGA relativa all'impianto di propria competenza. - Segnalazione di criticità emerse: relazione sui fatti direttamente o indirettamente riconducibili a fattispecie di reati ambientali, sulla gestione dell'eventuale situazione di emergenza verificatasi e sulla pianificazione delle attività di risanamento ambientale - Relazione sulla corretta esecuzione dei progetti di bonifica e ottenimento dei certificati di avvenuta bonifica - Relazione sulla corretta esecuzione dell'attività di monitoraggio delle sorgenti per gascromatografia e degli analizzatori 	Annuale Annuale Ad evento Ad evento Ad evento Ad evento

	<ul style="list-style-type: none"> – Relazione sulla corretta esecuzione dell'attività di censimento, monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione dell'amianto e sull'attività di rimozione dello stesso – Verifiche compiute sugli armatori e sulle navi prima di affidare un servizio di trasporto, ove applicabile. 	Ad evento
Direttore <i>Corporate Affairs/</i> Resp. U.O. Acquisti, Servizi e <i>Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Elenco dei fornitori di servizi riguardanti l'ambiente selezionati nel periodo di riferimento (es. trasporto e smaltimento rifiuti) e descrizione della procedura di selezione seguita in relazione ai casi specifici. 	Semestrale
Direttore Produzione/Capo Unità Produttive (Centrale Vado ligure, Centrale Torrevaldaliga Sud, Centrale Napoli, Fonti Rinnovabili)	<ul style="list-style-type: none"> – Descrizione delle attività di formazione e sensibilizzazione del personale svolte nel periodo di riferimento (compresa la divulgazione di circolari informative o dispositive) 	Annuale
<i>Audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui al paragrafo 3 della presente Parte Speciale 	Semestrale
Direttore Produzione/Capo Unità Produttive (Centrale Vado ligure, Centrale Torrevaldaliga Sud, Centrale Napoli Fonti Rinnovabili)	<ul style="list-style-type: none"> – Esiti dei controlli effettuati sul Sistema di Gestione Integrato dall'Ente verificatore esterno 	Annuale
Direttore Persone e Organizzazione/ Resp. U.O. Gestione del Personale	<ul style="list-style-type: none"> – Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio. 	Annuale

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

**PARTE SPECIALE 9)
REATO DI AUTORICICLAGGIO**

1. LA FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di autoriciclaggio, inserito nell'ordinamento con la L. n. 186/2014.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale, la seguente:

- 1) Gestione della contabilità, della fatturazione e degli adempimenti fiscali.

Funzioni Aziendali a Rischio

Risultano potenzialmente coinvolte nell'Attività a Rischio sopra descritta le seguenti Funzioni Aziendali:

- a) Unità Organizzativa Acquisti, Servizi e Security: la presente funzione si presenta a rischio in relazione, in particolare, alla determinazione del valore e alla gestione degli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Società.
- b) Unità Organizzativa Amministrazione: la funzione in oggetto si presenta a rischio in considerazione delle attività di gestione della contabilità sociale e della corretta tenuta dei libri di legge e delle scritture contabili; la funzione in oggetto si presenta a rischio inoltre in considerazione delle attività di gestione e controllo degli adempimenti tributari e in particolare di verifica sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali.

3. PRINCIPI GENERALI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari del presente Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di autoriciclaggio.

Nell'espletamento delle attività aziendali è espressamente vietato a chiunque porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata nella presente Parte Speciale.

1) *Gestione della contabilità, della fatturazione e degli adempimenti fiscali*

In particolare, valgono i seguenti principi:

- devono essere rispettate le scadenze per l'adempimento degli obblighi fiscali: è fatto, pertanto, divieto di far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte dovute;
- è fatto divieto di indicare nelle dichiarazioni una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- è fatto divieto di effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
- i rapporti infragruppo devono essere regolati e resi a condizioni di mercato;
- deve essere verificata la veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- deve essere verificato l'effettivo versamento delle ritenute dovute;
- la contabilità deve essere gestita in maniera ordinata e informatizzata;
- deve essere prevista una segregazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo di gestione della contabilità;
- devono essere previsti controlli su tutta l'attività di gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali.

Si richiamano, inoltre, gli ulteriori principi previsti nella Parte Speciale 3 in relazione ai reati di riciclaggio e nella Parte Speciale 10 relativa ai reati tributari.

* * *

Considerato che l'attività relativa agli *Investimenti patrimoniali* costituisce, generalmente, un'attività a rischio per la fattispecie di autoriciclaggio, si prevede che la Società, laddove dovesse effettuare, garantirebbe:

- la coerenza degli stessi con l'oggetto sociale;
- l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
- il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza (per valori pari o superiori a euro 200.000) e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV, secondo le modalità specificamente previste nella Parte Generale del presente Modello, qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di autoriciclaggio.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 25-*bis*.1 del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione del delitto di autoriciclaggio;
- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello e, in particolare, attivarsi nel caso la Società riceva una contestazione di tipo penale per un fatto commesso dai Destinatari ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili Interni delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione del reato di autoriciclaggio trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi:

Responsabile Interno /U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Finanziaria e Trasformazione Digitale / Resp. U.O. Amministrazione	– Segnalazione dell'avvio di eventuali procedimenti, anche solo in fase istruttoria e anche di rilievo meramente amministrativo (non penale), da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della Società.	Annuale
Direttore Persone e Organizzazione/ Resp. U.O. Organizzazione, Sviluppo e	– Elenco di nuove procedure adottate da TP o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio.	Annuale

Relazioni Sindacali		
<i>Audit</i>	– Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui alla presente Parte Speciale.	Annuale

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

PARTE SPECIALE 10) REATI TRIBUTARI E REATI IN MATERIA DI ACCISE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-*quinqüesdecies* (“*Reati tributari*”).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D.Lgs. 173/2024 (e, fino al 26 gennaio 2026, dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quinqüesdecies*.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 74 D.Lgs. 173/2024)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena più mite se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 75 D.Lgs. 173/2024)***

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: *a)* l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; *b)* l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- ***Dichiarazione infedele (art. 76 D.Lgs. 173/2024)***

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

- ***Omessa dichiarazione (art. 77 D.Lgs. 173/2024)***

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

- ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 79 D.Lgs. 173/2024)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena più mite se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

- ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 81 D.Lgs. 173/2024)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- ***Indebita compensazione (art. 84 D.Lgs. 173/2024)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 85 D.Lgs. 173/2024)***

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro

cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione – che sono state introdotte all'interno dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 – acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, laddove siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

2. REATI IN MATERIA DI ACCISE

Il D.Lgs. 141/2024, recante “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, ha introdotto nel testo dell’art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 il richiamo ai reati previsti nel D.Lgs. 504/1995 (“**Testo Unico delle Accise**”), prevedendo un ampliamento delle ipotesi di responsabilità amministrativa delle società a nuove fattispecie di reato.

Di seguito si riporta una breve descrizione della fattispecie “presupposto” astrattamente rilevante in relazione alla Società.

- ***Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)***

In base a tale articolo, è punito chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-*bis* che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-*bis* o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-*bis* risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. La commissione di tale reato con il mezzo della corruzione del personale dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza costituisce una circostanza aggravante ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. n. 504/1995.

3. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- 1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali e in materia di accise (la fiscalità aziendale);
- 2) Contabilità e fatturazione;
- 3) Cessione di *asset* aziendali.

Funzioni Aziendali a Rischio

Risultano potenzialmente coinvolti nelle Attività a Rischio sopra descritte le seguenti Funzioni Aziendali:

- Unità Organizzativa Amministrazione: la funzione in oggetto si presenta a rischio in considerazione delle attività di gestione della contabilità sociale e della corretta tenuta dei libri di legge e delle scritture contabili; la funzione in oggetto si presenta a rischio inoltre in considerazione delle attività di gestione e controllo degli adempimenti tributari e in particolare di verifica sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati tributari.

Oltre al rispetto – in quanto applicabili – dei principi previsti alle Parti Speciali 2 (relativa ai reati societari) e 9 (con riferimento al reato di autoriciclaggio), i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
4. garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione fiscale e con l’ADE e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali e in materia di accise (la fiscalità aziendale)

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società (anche tramite apposita procedura) adotta presidi formalizzati volti a far sì che:

- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento.

La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione fiscale.

In particolare, la Società si impegna a garantire che:

- siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
- qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

Con riferimento al versamento di somme dovute a titolo di imposte e contributi, la Società garantisce che:

- vi sia una segregazione dei ruoli tra chi effettua il versamento e chi effettua i relativi controlli;
- vengano utilizzati in compensazione solo crediti esistenti ed effettivamente spettanti.

La Società monitora gli eventuali adempimenti da rispettare in materia di accise, tra cui il versamento di acconti sulla base dei consumi stimati e la presentazione di dichiarazioni sui consumi.

2) Contabilità e fatturazione

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali e Dipendenti – nell’ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte ovvero di consentire a terzi di evaderle;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

La Società applica specifiche procedure che attuano il principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e della successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull’effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica dell’effettiva esistenza e della spettanza di crediti fiscali;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d’imposta e l’effettivo versamento delle ritenute.

Con riferimento alla fornitura di gas, l’accisa è indicata direttamente nella fattura che la Società provvede a pagare⁵.

Si rinvia anche a quanto contenuto nella Parte Speciale 2 del presente Modello.

3) Cessione di asset aziendali

Nell’effettuazione di eventuali operazioni su asset – siano essi asset fisici (quali un immobile) ovvero partecipazioni societarie –, la Società si impegna a garantire (anche tramite apposite procedure aziendali):

- l’adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;

⁵ L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una serie di *FAQ* in materia di accise ha precisato che “[l] fornitore del gas naturale, in qualità di ‘soggetto obbligato’, è responsabile della corretta applicazione del regime fiscale vigente e del conseguente versamento dell’accisa in relazione al quale ha diritto di rivalsa sui propri clienti. Tale accisa viene esposta nella fattura riferita alla fornitura”.

- il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati tributari e sugli ulteriori reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- b) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può incontrare i Responsabili della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione degli adempimenti fiscali che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “reati tributari” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi.

Responsabile Interno/ U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Finanziaria e Trasformazione	– Controlli effettuati sui processi di fatturazione nel periodo di riferimento e segnalazione di eventuali criticità rilevate.	Annuale
	– Controlli effettuati sulla tenuta della contabilità.	Annuale

Digitale /Resp. U.O. Amministrazione		
	Informativa (con allegata documentazione di supporto) in merito a: – Comunicazioni ricevute dall'amministrazione finanziaria in merito ad attività di verifica da parte di questa (ad esempio, Questionari dell'Agenzia delle Entrate).	Ad evento
	– Comunicazione di cessione di <i>asset</i> aziendali per importi pari o superiori a euro 200.000 o altre operazioni straordinarie.	Ad evento
	– Informativa in merito al pagamento delle accise e ad eventuali cambiamenti legati alla posizione della Società.	Annuale

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.

**PARTE SPECIALE 11) REATI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI**

1. REATI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 gli articoli 25-*septiesdecies* (“*Delitti contro il patrimonio culturale*”) e 25-*duodevices* (“*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”).

Le fattispecie previste dai suddetti articoli puniscono una pluralità di condotte perpetrate a danno di beni culturali o paesaggistici, tutelati dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il “**Codice dei beni culturali e del paesaggio**”).

Nel concetto di “beni culturali” rientrano i beni culturali mobili e immobili, ovverosia, cose di interesse artistico, quali opere d’arte, di interesse storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose di interesse culturale oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nel concetto di “beni paesaggistici” rientrano gli immobili e le aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e in particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge ed infine gli immobili e le aree comunque sottoposte alla tutela dei piani paesaggistici.

In generale, qualsiasi intervento su beni culturali o paesaggistici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (ad esempio, la richiesta di specifiche autorizzazioni alle Autorità competenti).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*septiesdecies* del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all’operatività della Società.

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La norma in oggetto punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodevices c.p.)

La norma in esame punisce chiunque:

- 1) distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- 2) fuori dei casi di cui al punto 1), deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO E FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale, la seguente:

- 1) Esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (anche da parte di appaltatori e subappaltatori) nelle zone soggette a tutela paesaggistica.

Funzioni Aziendali a Rischio

Risulta potenzialmente coinvolta nell'Attività a Rischio sopra descritta la seguente funzione Aziendale:

- U.O. Sostenibilità e ambiente: la funzione in oggetto si presenta a rischio in considerazione delle attività di individuazione e monitoraggio delle aree sottoposte a vincoli culturali e/o paesaggistici e ai relativi rapporti con la P.A.

3. REGOLE GENERALI

3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in materia di beni culturali e paesaggistici.

Società richiede da tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice Etico e delle procedure adottate da Tirreno Power, nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo:

- rispettare la normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali (anche stranieri) di volta in volta applicabili;
- formalizzare per iscritto gli accordi con i terzi, i consulenti, i fornitori;
- informare l'OdV di avvenimenti rilevanti in relazione al rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili.

Trovano, inoltre, applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale “1” del presente Modello per i rapporti con la P.A. e nella Parte Speciale “8” per i controlli in ambito ambientale che possono costituire un presidio anche per i reati previsti dalla presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito dell'Attività a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito della suddetta Area, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

1) Esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (anche da parte di appaltatori e subappaltatori) nelle zone soggette a tutela paesaggistica

La Società, tramite le U.O. coinvolte nell'attività in oggetto, è tenuta a:

- rispettare le prescrizioni impartite dagli enti pubblici competenti (tra cui il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza, ecc.) anche stranieri, in riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni relative agli impianti di interconnessione e a eventuali attività preventive da effettuare;
- garantire la massima collaborazione e trasparenza in caso di sopralluoghi da parte degli enti pubblici competenti anche stranieri (facendo richiamo, laddove applicabili, ai principi di comportamento previsti dalla Parte Speciale 1 del Modello in relazione alle ispezioni da parte della P.A.);
- considerare nel *budget* di spesa dei lavori gli interventi eventualmente necessari a garantire l'assenza di impatti nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica;
- curare che le eventuali opere di scavo in tratti a rischio – laddove presenti e come tali identificati nelle autorizzazioni della Società – siano essere eseguite con l'opportuno coinvolgimento di un operatore archeologico qualificato;
- qualora nella preparazione, esecuzione e manutenzione di un'area di intervento si evidenziassero possibili impatti alle aree identificate come beni paesaggistici, prevedere l'immediata sospensione dei lavori e l'effettuazione delle necessarie segnalazioni/comunicazioni agli enti competenti;
- in caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori, si rendono necessarie l'immediata sospensione degli stessi, la tempestiva comunicazione del rinvenimento all'ente competente (come indicato nelle autorizzazioni concesse alla Società) e il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dallo stesso;
- informare gli eventuali appaltatori e subappaltatori della presenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica, sensibilizzare gli stessi sui relativi rischi e prevedere l'obbligo di informare tempestivamente la Società in caso di eventuali eventi di rilievo che abbiano (o possano avere) impatti in dette aree;

- prevedere nei contratti che regolano i rapporti con appaltatori e subappaltatori – oltre alle clausole che richiamano il rispetto del Modello – specifiche clausole che richiamino il rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, dai Regolamenti applicabili e dai provvedimenti autorizzativi (anche in caso di incidenti da cui derivi il deterioramento, danneggiamento, distruzione di aree sottoposte a tutela paesaggistica).

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative del Codice dei beni culturali e sui reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- b) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Flussi informativi

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “reati in materia di beni culturali e paesaggistici” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso – attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza – i seguenti flussi informativi.

Responsabile Interno/ U.O. che formalizza le comunicazioni	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Direttore Corporate Affairs/U.O. Sostenibilità e ambiente	– Criticità emerse nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici.	Ad evento

Ove non vi siano fatti o circostanze rilevanti da segnalare, il Responsabile Interno compilerà il Report nell'apposita sezione.